



Agrireale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

REALE GROUP

 **REALE
MUTUA**

TOGETHER MORE

AGRIREALE

Protezione su misura,
serenità a tutto campo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI	Pag. 4
CONDIZIONI GENERALI	Pag. 11
SEZIONE INCENDIO E COMPLEMENTARI	
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 13
Operatività dell'assicurazione	Pag. 16
Condizioni facoltative	Pag. 19
Riepilogo di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo	Pag. 30
SEZIONE ELETTRONICA	
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 35
Operatività dell'assicurazione	Pag. 36
Condizioni facoltative	Pag. 39
Riepilogo di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo	Pag. 40
SEZIONE FURTO	
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 42
Operatività dell'assicurazione	Pag. 44
Condizioni facoltative	Pag. 48
Riepilogo di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo	Pag. 50
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 54
Operatività dell'assicurazione	Pag. 57
Condizioni facoltative	Pag. 62
Riepilogo di franchigie, limiti di risarcimento	Pag. 71
SEZIONE TUTELA LEGALE	
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 74
Operatività dell'assicurazione	Pag. 76
Condizioni facoltative	Pag. 79
SEZIONE ASSISTENZA	
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 80
Operatività dell'assicurazione	Pag. 84
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	
Liquidazione dell'indennizzo, per le sezioni Incendio e complementari, Elettronica, Furto	Pag. 85
Liquidazione del risarcimento per la sezione Responsabilità Civile	Pag. 91
Liquidazione (gestione) dei sinistri per la sezione Tutela Legale	Pag. 93
Gestione dei sinistri per la sezione Assistenza	Pag. 95

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

AMBITO DEI FABBRICATI DELL'AZIENDA AGRICOLA

L'insieme dei *fabbricati* adibiti ad abitazione, a ufficio privato, a deposito di *macchine agricole*, di *macchinari agricoli e attrezzature*, di *scorte, prodotti e merci*, a officine e laboratori sussidiari, a stalle e fienili, purché destinati all'uso esclusivo dell'*azienda agricola*, ovunque ubicati all'interno dell'*azienda agricola* stessa.

Sono comprese le aree cortilizie interne o adiacenti.

Non fanno comunque parte dell'*azienda agricola* i fondi ed i *fabbricati* siti sul territorio appartenente ad una provincia diversa dalla provincia in cui è ubicata l'*azienda agricola* (così come indicato sul *modulo di polizza*) e da quelle confinanti.

La delimitazione territoriale sopraindicata manterrà la sua efficacia anche nell'ipotesi di provvedimenti legislativi di riforma degli enti territoriali (abolizione delle province).

ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, anche finalizzate alla distribuzione di mangimi, al controllo delle sale di mungitura e dell'attrezzatura automatica della stalla, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e *conduttori esterni*, fax, telefoni e centralino telefonico, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione **esclusivamente se posti nell'ufficio privato dell'*azienda agricola***, non al servizio di singole *macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzature*, personal computers e mini elaboratori, registratori di cassa, bilance elettroniche, impacchettatrici e/o unità di controllo e produzione al servizio di *macchinari agricoli e attrezzature*.

Si considerano *apparecchiature elettroniche* anche i sistemi elettronici di elaborazione dati fisicamente separati dal *macchinario agricolo e attrezzatura*, anche se ad esso collegati unicamente con cavi di trasmissione dati e anche nel caso di collegamento ad un singolo *macchinario agricolo e attrezzatura*).

Non rientrano nella definizione di *apparecchiature elettroniche*:

- **gli apparecchi elettrodomestici, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, i telefoni cellulari, i palmari, gli smartphones e i tablets;**
- **i sistemi elettronici di elaborazione dati che costituiscano parte integrante di un *macchinario agricolo e attrezzatura*.**

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

Apparecchiature elettroniche ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto e in luogo diverso dall'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*.

Non rientrano nella definizione di *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile* i telefoni cellulari, i palmari, gli smartphones e i tablets.

ASSICURATO

La persona protetta dall'*assicurazione*.

Resta inteso che:

- Il soggetto assicurato può variare a seconda delle sezioni della *polizza*;
- L'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in *polizza*.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, commessi da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o parte di essa.

AZIENDA AGRICOLA

Complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di attività agricola e/o agrituristica/fattoria didattica,, che produce reddito agrario (D.P.R. 22.12.1986 n. 917). L'*azienda agricola* è individuata sul *modulo di polizza*.

Fanno parte dell'*azienda agricola* i fondi, anche se fra loro separati, **purché facenti parte di un'unica entità aziendale**.

Non fanno comunque parte dell'*azienda agricola* i fondi ed i fabbricati siti sul territorio appartenente ad una provincia diversa dalla provincia in cui è ubicata l'*azienda agricola* (così come indicato sul *modulo di polizza*) e da quelle confinanti.

La delimitazione territoriale sopraindicata manterrà la sua efficacia anche nell'ipotesi di provvedimenti legislativi di riforma degli enti territoriali (abolizione delle province).

AZIENDA AGRICOLA STABILMENTE ABITATA

Azienda abitata continuativamente dall'*Assicurato*, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari.

AZIENDA AGRICOLA NON STABILMENTE ABITATA

Azienda non abitata continuativamente dall'*Assicurato*, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari.

I fondi devono essere regolarmente coltivati.

BENI ASSICURATI

Beni oggetto della presente *assicurazione* e indicati nel *modulo di polizza*.

BESTIAME

Bovini, equini, caprini, ovini, suini, avicoli, cunicoli, animali domestici, da cortile, struzzi e api.

CASSAFORTE O ARMADIO CORAZZATO

Qualsiasi contenitore definito *cassaforte o armadio corazzato* dal costruttore.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

La *Centrale Operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *assistenza* previsti in *polizza*.

CLIENTE

La persona la cui presenza nell'*azienda agricola* è registrata come tale negli appositi documenti previsti dalla legge e ogni altro soggetto che utilizzi anche temporaneamente beni di proprietà o in uso all'*azienda agricola* o usufruisca di servizi gestiti dalla stessa.

Non rientra nella definizione di *cliente* qualunque soggetto che, al momento del *sinistro*, stia svolgendo attività lavorativa per l'*azienda agricola* (quali, ad esempio, *prestatori di lavoro*, lavoratori autonomi, fornitori).



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

COLTIVAZIONI ARBOREE

L'insieme delle piante da frutto a dimora in un singolo appezzamento comprese le strutture di sostegno.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le *apparecchiature elettroniche* e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini, collegati alle *apparecchiature elettroniche*.

CONTENUTO DELL'ABITAZIONE

Mobili ed arredamento in genere per abitazione ed agriturismo / fattoria didattica, *valori* e tutto quanto serve per uso di casa e personale compresa l'eventuale attrezzatura del coesistente ufficio privato.

Se l'*Assicurato* è il locatario, sono comprese le migliori dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione sempreché non sia prestata la garanzia sul *fabbricato*.

Non rientrano nella definizione di contenuto dell'abitazione gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da *apparecchiature elettroniche*.

DIARIA

Importo, indicato nel *modulo di polizza*, corrisposto al verificarsi di un evento previsto dalla Condizione facoltativa "*Diaria* da interruzione di attività agrituristica" della sezione *Incendio* e complementari.

ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica, con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

ESTORSIONE

Sottrazione di *beni assicurati* mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'*Assicurato*, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'*Assicurato*, familiari e dipendenti a consegnare i *beni assicurati*; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei *beni assicurati* devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel *modulo di polizza*.

FABBRICATO

È una costruzione edile o un complesso di costruzioni edili o una porzione di una costruzione edile ove si svolge l'attività dell'*azienda agricola*.

Il *fabbricato* comprende anche: costruzioni costituite da abitazioni e/o uffici, rimesse per veicoli ed attrezzi, tettoie, silos, contenitori e vasche in muratura, stalle, fienili, depositi di paglia, stramaglie e simili, nonché dipendenze varie di qualsiasi destinazione purché pertinenti all'*azienda agricola*; pavimentazioni all'aperto, impianti fissi e impianti d'allarme in genere al servizio del *fabbricato*, antenne, rivestimenti murali, moquette e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico e quant'altro possa considerarsi immobile per natura. In caso di *assicurazione* di porzione di *fabbricato* la definizione s'intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione alle parti comuni del *fabbricato* stesso ad essa spettante.

Non rientrano nella definizione di fabbricato: l'area, le serre, i fabbricati collabenti e le tubazioni interrato, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

FABBRICATO COLLABENTE

Costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o la cui concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

FERMENTAZIONE ANORMALE

Processo fermentativo anomalo del *foraggio* che determina alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FORAGGIO

Fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo integro, essiccato o in essiccazione, destinato all'alimentazione del *bestiame*, compresa la paglia.

FRANCHIGIA

Parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FURTO

Sottrazione di *beni assicurati* al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GRANAGLIE SULLO STELO

Frumento, orzo, avena, segale, triticale, riso, mais, cereali in genere, trifoglio ed erba medica per la produzione di granella prima della trebbiatura, compresa la relativa paglia.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, *inverter*, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del *fabbricato*.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

LIMITE D'INDENNIZZO / RISARCIMENTO

Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per *sinistro*, anche per *annualità assicurativa* e/o per *sinistri* in serie.

MACCHINARI AGRICOLI E ATTREZZATURE

Macchinari ed attrezzature, ricambi, attrezzi e utensili, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto, compresi silos e contenitori metallici o vetroresina, celle frigorifere escluse le strutture edili, essiccatoi, impianti di irrigazione e ed altri impianti di pertinenza dell'attività anche agrituristica.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Si considerano inoltre *macchinario agricolo e attrezzatura* i sistemi elettronici di elaborazione dati che costituiscano parte integrante del *macchinario agricolo e attrezzatura* stesso.

Non rientrano nella definizione di *macchinari agricoli e attrezzature*: le apparecchiature elettroniche, le macchine agricole, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.

MACCHINE AGRICOLE

Macchine agricole immatricolate.

MASSIMALE

Somma complessiva fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, i *beni assicurati* e le relative *somme assicurate*, i *massimali*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti*. (Mod. 5425 INC).

MURO PIENO

Muro senza aperture, elevato da terra a *tetto*, costruito in materiali incombustibili, di spessore non inferiore a 13 cm.

Sono equiparati a *muro pieno*: pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura ed aperture minime per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture nonché aperture presidiate da serramenti interamente metallici o rivestiti in metallo privi di luci.

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

PORTA MORTA

Passaggio coperto fra l'abitazione e la stalla o il fienile con apertura in corrispondenza solo del piano terreno.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in *polizza* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

Non rientrano nella definizione di *prestatori di lavoro* i lavoratori autonomi.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata* senza l'applicazione della *regola proporzionale*.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

RAPINA

Sottrazione di *beni assicurati* mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle *assicurazioni a valore intero*, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di *beni assicurati* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* è proporzionalmente ridotto.

RIMORCHIO AGRICOLO

Veicolo destinato al carico e trainato da una *macchina agricola*.

RISARCIMENTO

La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'*Assicurato* sia responsabile.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

Parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*.

Non rientra nella definizione di *scoppio* la rottura dovuta a gelo.

SCORTE, PRODOTTI E MERCI

Scorte di magazzino, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, integratori, sementi, tuberi, talee, nonché prodotti in genere dell'*azienda agricola* inclusi quelli erbacei freschi ed insilati, tabacco, imballaggi, lubrificanti, carburanti e combustibili per riscaldamento o trazione ad uso agricolo e domestico non destinati al commercio.

SERRA

Struttura atta a creare un ambiente chiuso, protetto da vetrate o superfici di materia plastica trasparente o simili, ove si effettuano coltivazioni in condizioni climatiche particolari.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*. Per la sezione Tutela Legale il verificarsi di una controversia e/o di un giudizio penale per i quali è prestata l'*assicurazione*.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è prestata l'*assicurazione*.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

VALORE A NUOVO

Per il *fabbricato*, gli *impianti fotovoltaici*, gli *impianti solari termici*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive **escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.**

Per il *contenuto dell'abitazione*, per le *macchine agricole*, *macchinari agricoli e attrezzature* e le *apparecchiature elettroniche*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, montaggio **esclusi gli oneri fiscali se detraibili.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

VALORE ALLO STATO D'USO

Per il *fabbricato*, gli *impianti fotovoltaici*, gli *impianti solari termici*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, **escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.**

Per il *contenuto dell'abitazione*, per le *macchine agricole*, *macchinari agricoli e attrezzature* e le *apparecchiature elettroniche*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza influente, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili.**

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili.**

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*. Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *valori*.

VALORI

Denaro, carte valori, titoli di credito e di pegno, valori bollati e postali e, in genere, qualsiasi altro documento o carta rappresentante un valore. Sono inoltre considerati *valori*: gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

NORME VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE PRESTATE DALL'ASSICURAZIONE

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'*indennizzo*; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'*indennizzo* può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della *polizza* ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua:

- è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua mediante lettera raccomandata. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere concordate tra le *Parti* e provate per iscritto.

1.4 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Reale Mutua ha il diritto di visitare, in ogni momento i *beni assicurati* e il *Contraente* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.5 PAGAMENTO DEL *PREMIO* ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

1.6 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "tacito rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione*, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.

Qualora la durata dell'*assicurazione* sia inferiore ad un anno o qualora nella casella "tacito rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "NO", l'*assicurazione* si intenderà cessata alla scadenza indicata in *polizza* senza necessità di formalità alcuna.

1.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua e il *Contraente* – qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) – possono recedere dall'*assicurazione*, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte di Reale Mutua, quest'ultima rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione dall'*assicurazione*, relativa al periodo di rischio non corso.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Qualora la polizza risultasse vincolata ed ove detto vincolo preveda la possibilità di recedere dalla copertura, Reale Mutua ne darà comunicazione al soggetto vincolante.

1.8 INDICIZZAZIONE DELLA POLIZZA

(operante qualora venga indicato "SI" nella corrispondente casella del modulo di polizza)

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, **escluse le franchigie**, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto. Ad ogni scadenza annuale del premio il Contraente e Reale Mutua hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

1.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

1.10 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
 - il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;
- nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento:

A Reale mutua restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;

B in alternativa al punto A precedente, Reale Mutua su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

1.11 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SEZIONE INCENDIO E COMPLEMENTARI

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* in relazione a ciascun *bene assicurato* ivi indicato. In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza, **nei limiti delle somme assicurate**, l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, da:

- 1** *incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio* non causato da ordigni esplosivi;
- 2** caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; nonché meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- 3** onda sonica determinata da aeromobili;
- 4** urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, o di natanti, non appartenenti al *Contraente* o all'Assicurato né in suo uso o servizio;
- 5** fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del *fabbricato*, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- 6** fumi, gas e vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili ai punti di cui sopra che abbiano colpito i *beni assicurati* oppure beni posti nell'ambito di 20 metri dai predetti;
- 7** asfissia e/o intossicazione del *bestiame*, **purché causata da eventi garantiti al presente punto 2.1.A.1, 5, 6 "Rischio assicurato"**;
- 8** folgorazione del *bestiame*, **purché causata da eventi garantiti al presente punto 2.1.A.1 "Rischio assicurato" e dalla Condizione facoltativa A "Fenomeno elettrico" se operante**;
- 9** *fermentazione anormale del foraggio*, comprese le spese per lo smassamento dei cumuli di *foraggio* colpiti da *fermentazione anormale*. **Questa garanzia opera con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per il foraggio, da applicarsi esclusivamente alle spese per lo smassamento dei cumuli di foraggio**;
- 10** perdita del vino, olio, latte e carburanti agricoli, causata da guasto o rottura accidentale dei contenitori nei quali sono riposti. **La presente garanzia opera:**
 - per i contenitori di capacità fino a 100 litri con l'applicazione di una *franchigia* di € 50 e con il *limite di indennizzo* di € 1.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;
 - per i contenitori di capacità superiore a 100 litri con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 50 e con il *limite di indennizzo*, relativamente ai soli carburanti agricoli, di € 2.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Reale Mutua non indennizza i danni arrecati dalla dispersione e dallo stillicidio del vino, dell'olio, del latte e dei carburanti agricoli ad altri beni.

B Reale Mutua rimborsa, **nei limiti delle somme assicurate**, le spese documentate per:

- 1** demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo** pagabile a termini della presente sezione, per singola categoria di *beni assicurati*, **con l'esclusione delle lastre in cemento-amianto e di quanto previsto con la Condizione facoltativa G "Rimborso spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento di acqua"**;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- 2 riparare i danni arrecati ai *beni assicurati* allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente sezione, **sempreché tali danni siano arrecati:**
 - per ordine dell'Autorità;
 - dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole;
 - 3 rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare le *macchine agricole*, i *macchinari agricoli* e le *attrezzature*, il *contenuto dell'abitazione*, le *scorte*, *prodotti e merci* e il *bestiame* assicurati e illesi, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione. **La presente garanzia opera con il limite di indennizzo di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa ed è prestata a primo rischio assoluto;**
 - 4 gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - 5 i danni materiali e diretti provocati dagli eventi indicati ai punti 2.1.A.1, 2, 3, 4, 5, 6 e subiti da capi di vestiario, oggetti personali e *valori* di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura in uno stato appartenente all'Unione Europea, **purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tale luogo. Questa garanzia opera con il limite di indennizzo per sinistro del 10% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione, fermi i limiti di indennizzo indicati al punto 2.1.F "Rischio assicurato";**
 - 6 sostituire o riparare fissi e infissi, asportati o danneggiati dai ladri in occasione di furto o tentato furto; la garanzia è estesa ai danni provocati dai ladri alle parti di muro a contatto con l'infisso. **La presente garanzia non opera per i fabbricati di azienda agricola non stabilmente abitata, disabitati, in corso di costruzione o ristrutturazione. La garanzia opera con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per annualità assicurativa.**
- C** Reale Mutua rimborsa anche in eccedenza alle *somme assicurate*:
- 1 una maggiorazione di *indennizzo* per i *fabbricati* assicurati, fino ad un massimo del 5% a titolo di rimborso convenzionale per l'aumento dei costi di costruzione intervenuto tra la data del *sinistro* e quella in cui ha avuto termine la riparazione o la ricostruzione, **qualora l'indennizzo complessivo risulti non inferiore a € 26.000 e purché la riparazione o la ricostruzione sia avvenuta entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione senza che vi sia stata opposizione;**
 - 2 gli onorari di competenza del Perito, di Consulenti e Professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. **La presente garanzia opera sino alla concorrenza del 2% dell'indennizzo pagabile a termini della presente sezione, con il massimo di € 2.500. Qualora il sinistro interessi più sezioni prestate con la polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.**
- D** Reale Mutua riconosce i danni indiretti, anche in eccedenza alle *somme assicurate*, per un importo forfettario pari al 10% dell'*indennizzo*.
Tale indennità non è riconosciuta:
- per le garanzie prestate al punto 2.1.A.9, ai punti 2.1.B.1, 2, 3, 4 e ai punti 2.1.C.1, 2 "Rischio assicurato";
 - per le condizioni facoltative tutte, tranne che per le Condizioni Facoltative A "Fenomeno elettrico".
- E** Gli eventi previsti al punto 2.1.A "Rischio assicurato" e dalla Condizione facoltativa A "Fenomeno elettrico", se operante, sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
- F** Le garanzie indicate al presente punto 2.1 "Rischio assicurato" operano con i seguenti *limiti di indennizzo*:
- 1 pavimentazioni all'aperto: **limite di indennizzo 2% della somma assicurata per i fabbricati;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- 2 raccolte, collezioni e valori: **limite di indennizzo 20% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione;**
- 3 denaro: **limite di indennizzo € 2.000;**
- 4 pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte e d'antiquariato (esclusi gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle) oggetti e servizi di argenteria: **limite di indennizzo 60% della somma assicurata relativa al contenuto dell'abitazione, con il massimo di € 26.000 per singolo oggetto;**
- 5 imballaggi: **limite di indennizzo € 8.000;**
- 6 bovini, gli equini e struzzi: **limite di indennizzo per singolo animale € 16.000;**
- 7 animali domestici, da cortile e api: complessivamente **limite di indennizzo € 5.000 (da non applicarsi in caso di allevamenti intensivi);**
- 8 **foraggio: lo scoperto eventualmente indicato sul modulo di polizza.**

2.2 RISCHIO LOCATIVO DI FABBRICATO

Reale Mutua, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risarcisce, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali direttamente causati al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato provocati dagli eventi indicati al precedente punto 2.1. "Rischio assicurato".

Reale Mutua rimborsa inoltre, nei termini previsti al punto 2.1 "Rischio assicurato", le spese documentate indicate ai punti 2.1.B.1, 2, 3, 4 eventualmente sostenute dall'Assicurato a seguito di sinistro risarcibile ai sensi dal presente punto 2.2.

La presente garanzia opera:

A a condizione che sul modulo di polizza sia stata attivata l'opzione "Rischio Locativo di fabbricato" con indicazione della classe a cui è ascrivibile il fabbricato stesso secondo quanto previsto al punto 2.3.B "Classificazione dei fabbricati" e della relativa somma assicurata e prevede l'applicazione della regola proporzionale, secondo quanto previsto al punto 8.8 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale".

La presente garanzia non può essere attivata per i fabbricati ascrivibili alla classe D;

B limitatamente alle pavimentazioni all'aperto, con il limite di indennizzo del 2% della somma assicurata per i fabbricati assicurati ai sensi del presente punto 2.2.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

2.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI

A Caratteristiche costruttive

Salvo eventuali diverse precisazioni in *polizza*, i singoli *fabbricati* assicurati e/o i *fabbricati* contenenti i *beni assicurati* devono possedere le seguenti caratteristiche costruttive:

- a strutture portanti verticali in materiali incombustibili per almeno l'80% della superficie coperta complessiva;
- b pareti esterne e copertura in materiali incombustibili per almeno l'80% della loro superficie complessiva;
- c *solai* e armatura del *tetto* comunque costruiti.

Il legno lamellare è considerato, qualora soddisfatti i requisiti previsti dalla norma UNI EN 14080, materiale incombustibile ai fini dell'*assicurazione*.

B Classificazione dei *fabbricati*

I *fabbricati* assicurati sono ascrivibili, in base al loro utilizzo ed alla loro destinazione, alle seguenti classi:

Classe A: *fabbricati*, separati da altri *fabbricati* da *muro pieno*, *porta morta* o spazio vuoto, a uso civile abitazione. Dipendenze contigue vuote e inoccupate o adibite a:

- autorimesse anche con presenza di *macchine agricole*;
- depositi di *macchinari agricoli e attrezzature* a uso hobbistico e giardinaggio;
- depositi di *scorte, prodotti e merci* a uso domestico.

Sono assicurabili come *fabbricati* di classe A anche *fabbricati* inutilizzati e in precedenza destinati a civile abitazione o alloggio del personale impiegato nelle attività dell'*azienda agricola* **purché non classificabili come *fabbricato collabente***.

Classe B: *fabbricato* o complesso di *fabbricati*, adibiti all'uso dell'*azienda agricola*, **esclusi i depositi di *foraggio***, o separati dai depositi di *foraggio* da *muro pieno*, *porta morta* o spazio vuoto;

Classe C: deposito di *foraggio* e/o *fabbricato* o complesso di *fabbricati* adibiti all'uso dell'*azienda agricola* inclusi depositi di *foraggio*;

Classe D: *fabbricato* o complesso di *fabbricati* ascrivibili nelle precedenti classi B e C, **purché non utilizzati e non classificabili come *fabbricato collabente***.

2.4 VALORE DEI BENI ASSICURATI – FORMA DI ASSICURAZIONE

A La garanzia è prestata per:

- il *fabbricato* / rischio locativo di *fabbricato* ascrivibile alle classi A, B, C: al *valore a nuovo*, compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n.10 del 28/1/1977 art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni);
- il *fabbricato* ascrivibile alla classe D: al *valore allo stato d'uso*;
- gli *impianti fotovoltaici*, gli *impianti solari termici*: al *valore a nuovo*;
- il *contenuto dell'abitazione*, le *macchine agricole*, i *macchinari agricoli e attrezzature*: al *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*, comprese le spese fiscali in quanto non detraibili;
- gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle, raccolte e collezioni in genere, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria: al *valore commerciale*;
- *valori* (eccetto gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle): al *valore nominale*;
- il *bestiame*, le *scorte, prodotti e merci*, il *foraggio*, le *granaglie* ed i rimanenti *beni assicurati*: al *valore commerciale*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Qualora fosse attivata la Condizione facoltativa S – Prezzo di vendita (Selling price) i valori relativi a *prodotti, merci, foraggio, bestiame* devono tenere conto della maggiorazione derivante dal prezzo di vendita convenuto, in base a quanto indicato nella Condizione facoltativa stessa.

- B** La forma di *assicurazione* alla quale sono soggette le garanzie previste dalla presente sezione è a *valore intero* fatta eccezione per quelle garanzie in cui è espressamente indicato che sono prestate a *primo rischio assoluto*.

2.5 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE O SEZIONI

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel modulo di polizza la relativa Condizione facoltativa o la specifica sezione, i danni:

- a causati da fenomeno elettrico per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati e anche se conseguenti a fulmine** (assicurabili con la Condizione facoltativa A della presente sezione);
- b dovuti ad atti dolosi di terzi, compresi gli atti vandalici e socio-politici** (assicurabili con la Condizione facoltativa B della presente sezione e, limitatamente alle spese di reimpianto delle coltivazioni arboree, con la condizione facoltativa O);
- c causati da eventi atmosferici** (assicurabili con la Condizione facoltativa C della presente sezione);
- d da spargimenti di acqua e acqua piovana** (assicurabili con la Condizione facoltativa E della presente sezione);
- e da spargimenti di acqua provocati da gelo** (assicurabili con la Condizione facoltativa F della presente sezione);
- f relativi al rimborso delle spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento di acqua** (assicurabili con la Condizione facoltativa G della presente sezione);
- g alle granaglie sullo stelo** (assicurabili con la Condizione facoltativa H della presente sezione);
- h da grandine alle granaglie sullo stelo** (assicurabili con la Condizione facoltativa I della presente sezione);
- i subiti dai prodotti alimentari in refrigerazione e dai prodotti in celle frigorifere per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione** (assicurabili con le Condizioni facoltative L e M della presente sezione);
- l di asfissia da fenomeno elettrico ed elettronico, del bestiame, se assicurato** (assicurabili con la Condizione facoltativa N della presente sezione);
- m di reimpianto delle coltivazioni arboree** (assicurabili con la Condizione facoltativa O della presente sezione);
- n alle apparecchiature elettroniche:**
 - 1 dell'azienda agricola e/o dei dipendenti** (assicurabili con la sezione Elettronica);
 - 2 dei clienti dell'azienda agricola agrituristica / fattoria didattica** (assicurabili con la sezione Responsabilità Civile, Condizione Facoltativa C);
- o alle cose portate o consegnate dai clienti dell'azienda agricola agrituristica / fattoria didattica** (assicurabili con la sezione Responsabilità Civile, Condizione facoltativa C);
- p ai valori dei clienti dell'azienda agricola agrituristica / fattoria didattica** (assicurabili con la sezione Responsabilità Civile, Condizione facoltativa C);
- q da ricorso terzi** (assicurabili con la Condizione facoltativa Q della presente sezione);
- r a impianti fotovoltaici, a impianti solari termici** (assicurabili con la Condizione facoltativa T della presente sezione);
- s a prodotti, merci, foraggio, in conseguenza di ribaltamento del rimorchio agricolo su cui sono trasportati** (assicurabili con la Condizione facoltativa R della presente sezione).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

2.6 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a causati da atti di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c causati od agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maremoti;
- e causati da allagamenti (fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni facoltative "E - Spargimenti di acqua e acqua piovana" e "F – Spargimenti di acqua provocati da gelo);
- f di smarrimento o *furto* dei *beni assicurati* avvenuti in occasione degli eventi previsti alla presente sezione;
- g di *scoppio* o *implosione* alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato l'evento, se l'evento stesso sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h di traumi e lesioni al *bestiame* e le conseguenze che ne derivano, salvo che tali danni siano direttamente e materialmente causati da eventi assicurati con le garanzie di cui al punto 2.1 "Rischio assicurato";
- i ai cavalli che abbiano partecipato o partecipano a corse professionistiche negli ippodromi;
- l ai prodotti radicati e ai frutti pendenti;
- m al *foraggio* causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della *fermentazione anormale*;
- n ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
- o arrecati dalla dispersione del vino, dell'olio, del latte e dei carburanti agricoli ad altri *beni assicurati*;
- p a *scorte, prodotti e merci, altri beni in genere* diversi da *macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzature, depositati in porte morte* (salvo che vi si trovino durante operazioni di loro carico e scarico).

2.7 BENI IN LEASING

In parziale deroga al punto 2.1 "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza le *macchine agricole* e i *macchinari agricoli e attrezzature* in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente tali beni in leasing saranno da considerarsi coperti dalla presente *assicurazione*.

2.8 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

I *fabbricati* sono assicurati purché ubicati all'indirizzo indicato sul *modulo di polizza*. I *fabbricati asserviti all'azienda agricola* ma siti in luogo diverso dall'indirizzo indicato sul *modulo di polizza* sono assicurati purché indicati e descritti nello specifico allegato Mod. 5426 INC e purché siti sul territorio appartenente alla provincia in cui è ubicata l'*azienda agricola* e a quelle confinanti.

Il *bestiame*, le *macchine agricole*, i *macchinari agricoli e attrezzature*, il *foraggio*, le *scorte, prodotti e merci* sono assicurati nell'ambito dell'*azienda agricola* o dei fondi su cui viene esercitata l'attività e sulle relative strade di collegamento.

Il *bestiame* è altresì assicurato nelle zone di alpeggio, anche oltre confine e sulle strade che ad esse conducono.

Le *macchine agricole* e le attrezzature installate ed applicate sono assicurate sia durante l'impiego sia in circolazione; sono altresì assicurate sui fondi di terzi e durante l'impiego per conto terzi a condizione che la proprietà dell'*Assicurato* sia dimostrabile.

Il *contenuto dell'abitazione s'intende assicurato esclusivamente all'interno dei fabbricati*, fermo quanto indicato al punto 2.1.B.5 "danni subiti in locali di villeggiatura".



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative della presente sezione sono operanti solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* fatto salvo quanto previsto dal punto 2.6 "Rischi sempre esclusi".

Per le presenti Condizioni facoltative operano, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti ai punti 2.1 "Rischio assicurato" e 2.2 "Rischio locativo di *fabbricato*" o sul *modulo di polizza*.

A FENOMENO ELETTRICO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati da fenomeno elettrico per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ai seguenti *beni assicurati*:

- a impianti elettrici al servizio del *fabbricato* (incluso il motore per l'approvvigionamento idrico), apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi, ed altri apparecchi elettrici ed elettronici esistenti nei locali **ad esclusivo uso dell'abitazione e dell'agriturismo/fattoria didattica (ristorazione e pernottamento)**;
 - b componenti elettrici ed elettronici direttamente al servizio delle singole *macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzature*;
 - c componenti elettronici direttamente al servizio degli impianti del *fabbricato*.
- Reale Mutua non indennizza i danni:**
- d di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale, dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
 - e per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore dei *beni assicurati*;
 - f causati ai tubi elettronici, valvole elettroniche nonché a lampade ad incandescenza e altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili anche ad altre parti dei *beni assicurati*;
 - g alle *apparecchiature elettroniche*, come previsto al punto 2.5.n "Rischi esclusi se non acquistate le specifiche Condizioni facoltative o sezioni", assicurabili con la specifica sezione Elettronica e alle cose portate dai clienti assicurabili con la condizione facoltativa C della sezione Responsabilita' Civile.

La garanzia opera:

- h con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 100. Questo *scoperto* si applica a tutte le tipologie di danno salvo quanto indicato al successivo punto "i";
- i con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 300 relativamente ai soli danni subiti dalle *macchine agricole*;
- l con il *limite di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, della somma assicurata*.
La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

B EVENTI SOCIO-POLITICI

Reale Mutua indennizza, **nei limiti della *somma assicurata***, l'*Assicurato*:

- 1 dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio*;
- 2 degli altri danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio.

Relativamente ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di furto, tentato o consumato, la presente condizione facoltativa sarà operante per la parte di danno eccedente il limite previsto al punto 2.1.B.6 e, qualora sia stata attivata, in eccedenza anche alla medesima garanzia prevista nella Sezione Furto (punti 4.1A.3, 4.1.B.1, 2).

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a di inondazione o frana;
- b di *furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere*;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- c verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *beni assicurati* per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- d di scritte od imbrattamento;
- e subiti da *scorte, prodotti e merci* in refrigerazione e da prodotti alimentari per uso domestico in refrigerazione, per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- f causati al *foraggio* ed alle *scorte, prodotti e merci* da avvelenamento e/o contaminazione;
- g causati al *bestiame* da avvelenamento ed intossicazioni alimentari;
- h causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- i alle *coltivazioni arboree*;
- l di contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva verificatisi in conseguenza di *atti di terrorismo*.

La garanzia opera:

m con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 300.

La garanzia non opera per il *fabbricato* assicurato ai sensi del punto 2.2 "Rischio locativo di *fabbricato*".

C EVENTI ATMOSFERICI

1 Vento e grandine

Reale Mutua indennizza, **nei limiti della *somma assicurata***, l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati ai *fabbricati*, anche aperti da uno o più lati, ed ai loro contenuti da:

- a grandine, vento e quanto da esso trasportato quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di *beni assicurati* o non, posti nelle vicinanze;
- b bagnamento verificatosi all'interno dei *fabbricati* purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al precedente punto 1.a.

Reale Mutua non indennizza i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui al precedente punto 1.a:

c causati da:

- 1 fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- 2 mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- 3 formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- 4 gelo, sovraccarico di neve;
- 5 intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
- 6 cedimento, smottamento o franamento del terreno;

d subiti da:

- 1 alberi, cespugli, *granaglie sullo stelo, coltivazioni arboree, floreali* ed agricole in genere;
- 2 *fabbricati* destinati ad alpeggio;
- 3 *beni assicurati* mobili, incluso *bestiame*, che non si trovassero, al momento dell'evento atmosferico, sottotetto a *fabbricati* aventi le caratteristiche di cui al punto 2.3 "Caratteristiche costruttive, classificazione dei *fabbricati*", ad eccezione dei serbatoi, silos metallici e in vetroresina ed impianti fissi per natura e destinazione;
- 4 recinti non in muratura, cancelli, tende, reti e teloni in genere, antenne e consimili installazioni esterne;
- 5 capannoni pressostatici, tendo/tensostrutture e simili, *serre*, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- 6 vetrate e lucernari in genere, serramenti e insegne;
- 7 lastre di cemento-amianto o fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

e La garanzia del presente punto 1 "Vento e grandine" opera:

- 1 con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500;**
- 2 con l'applicazione, limitatamente ai danni subiti da *fabbricati* aperti da uno o più lati, di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500.**

2 Vento e grandine su elementi fragili

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati alle seguenti parti dei *fabbricati*, anche se aperti da uno o più lati:

- serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato;
- manufatti di materia plastica, lastre in fibro/cemento o cemento-amianto per effetto di grandine.

Reale Mutua non indennizza i danni alle *serre*.

La garanzia del presente punto 2 "Vento e grandine su elementi fragili" opera:

- a con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500;**
- b con l'applicazione, limitatamente ai danni subiti da *fabbricati* aperti da uno o più lati, di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500;**
- c con il limite di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, del 30% della somma assicurata con il massimo di € 100.000, complessivamente per i *fabbricati* colpiti dal *sinistro*.**

3 Sovraccarico neve

Reale Mutua indennizza, l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale di *fabbricato*, anche se aperto da uno o più lati, di silos metallici e in vetroresina, nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento al *fabbricato* e al *contenuto*.

Per crollo si intende:

- il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del *fabbricato* dal resto della sua struttura;
- una deformazione della struttura portante del *fabbricato* che ne abbia compromesso in modo irreversibile la stabilità strutturale.

La semplice deformazione di una o più parti del *fabbricato* priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini del presente punto 3 "Sovraccarico neve" i *beni assicurati* saranno indennizzati al *valore allo stato d'uso*.

Reale Mutua non indennizza i danni causati:

- a da valanghe e slavine;**
- b da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;**
- c da scivolamento della neve;**
- d ai *fabbricati* in costruzione o in corso di rifacimento e ai loro contenuti anche se assicurati; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del crollo totale o parziale del *fabbricato*; ai *fabbricati* *collabenti* e ai loro contenuti anche se assicurati;**
- e a capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, *serre*, baracche in legno e/o plastica ed al loro contenuto;**
- f lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *fabbricato* in seguito al sovraccarico di neve;**
- g ai *fabbricati* destinati ad alpeggio;**
- h alle pensiline, alle tettoie e ai *box auto* non totalmente in muratura e al loro contenuto;**
- i ai *fabbricati* in cattivo stato di conservazione e/o in stato di abbandono.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

La garanzia del presente punto 3 "Sovraccarico neve" opera:

l con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 500;

m con il *limite di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa*, del 30% della *somma assicurata* complessivamente per i *fabbricati* e relativi contenuti colpiti dal *sinistro*.

In caso di coesistenza, in un unico *sinistro*, di più *scoperti*, relativamente alla presente Condizione facoltativa C "Eventi atmosferici", verrà applicato una sola volta lo *scoperto* nella misura corrispondente all'importo più elevato.

Le garanzie dei precedenti punti 1 "Vento e grandine", 2 "Vento e grandine su elementi fragili" e 3 "Sovraccarico neve" non operano per il *fabbricato* assicurato ai sensi del punto 2.2 "Rischio locativo di *fabbricato*".

D EVENTI ATMOSFERICI – RIDUZIONE DELLO SCOPERTO

In parziale deroga a quanto previsto alla Condizione facoltativa C "Eventi atmosferici":

- gli *scoperti* e i relativi minimi di *scoperto* previsti ai punti 1.e.1 "Vento e grandine", 2.a "Vento e grandine su elementi fragili", 3.l "Sovraccarico neve", si intendono ridotti al 15% con il minimo di € 300;
- il minimo di *scoperto* previsto ai punti 1.e.2 "Vento e grandine", 2.b "Vento e grandine su elementi fragili", si intende ridotto a € 300.

E SPARGIMENTI DI ACQUA E ACQUA PIOVANA

Reale Mutua indennizza, nei limiti della *somma assicurata*, l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati ai *fabbricati*, al *contenuto dell'abitazione* ed alle *scorte, prodotti e merci*, **purché assicurati**, da:

- 1 spargimenti di acqua conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del *fabbricato*;
- 2 spargimenti di acqua piovana penetrata nel *fabbricato* in conseguenza di intasamento di gronde e pluviali **causato esclusivamente da neve e grandine**.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a causati da umidità e stillicidio;
- b derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime (salvo quanto previsto al precedente punto 2);
- c causati da traboccamento o rigurgito di fognature;
- d causati da allagamento al *contenuto dell'abitazione* e alle *scorte, prodotti e merci* depositati nei seminterrati od interrati, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
- e causati da gelo;
- f subiti da *foraggio*.

Reale Mutua non rimborsa le spese per la ricerca, la riparazione ed il ripristino di parti di *fabbricato* e impianti.

La garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 50.

La garanzia non opera per il *fabbricato* assicurato ai sensi del punto 2.2 "Rischio locativo di *fabbricato*" e per i *fabbricati* assicurati entro la classe D di cui al punto 2.3.B "Classificazione dei *fabbricati*".

F SPARGIMENTI DI ACQUA PROVOCATI DA GELO

(operante solo in abbinamento alla Condizione facoltativa E "Spargimenti di acqua e acqua piovana" e a integrazione della medesima)

Reale Mutua, in deroga a quanto previsto al punto "e" della Condizione Facoltativa E "Spargimenti di acqua e acqua piovana" indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati ai *fabbricati*, al *contenuto dell'abitazione* ed alle *scorte, prodotti e merci*, **purché assicurati**, da spargimento di acqua proveniente da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, antincendio e tecnici lesionatisi a seguito di gelo.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Reale Mutua non indennizza i danni indicati ai punti a, b, c, d, f della Condizione facoltativa E "Spargimenti di acqua e acqua piovana" e i danni:

- 1 derivanti da rotture di canalizzazioni, tubazioni e/o condutture interrato e/o installate all'esterno del **fabbricato**;
- 2 derivanti da rotture avvenute in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento (ad eccezione del locale contenente la centrale termica) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del **sinistro**;
- 3 subiti dai **beni assicurati** posti all'aperto;
- 4 al **bestiame**.

La garanzia opera con l'applicazione di uno **scoperto** del 10% con il minimo di € 250 e con il **limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa** di € 5.000.

La garanzia non opera:

- a per il **fabbricato** assicurato ai sensi del punto 2.2 "Rischio locativo di **fabbricato**";
- b per i **fabbricati** assicurati entro la classe C e D di cui al punto 2.3.B "Classificazione dei **fabbricati**".

G RIMBORSO SPESE DI RICERCA GUASTO E RIPRISTINO IMPIANTO A SEGUITO DI SPARGIMENTO ACQUA (operante solo in abbinamento alla Condizione facoltativa E "Spargimenti di acqua e acqua piovana" e solo qualora sia assicurato il **fabbricato ai sensi del punto 2.1 "Rischio assicurato")**

In caso di danno da spargimento di acqua indennizzabile in base alla Condizione facoltativa E "Spargimenti di acqua e acqua piovana" o alla Condizione facoltativa F "Spargimenti di acqua provocati da gelo" **purché operante**, Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per:

- 1 riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua **purché esse siano collocate nei muri o nei pavimenti del **fabbricato** assicurato**;
- 2 demolire e ricostruire le parti del **fabbricato** assicurato necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
- 3 sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati delle operazioni dei precedenti punti 1 e 2.

La garanzia opera con l'applicazione di uno **franchigia** di € 250 e con il **limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa** di € 5.000.

La garanzia non opera:

- a per il **fabbricato** assicurato ai sensi del punto 2.2 "Rischio locativo di **fabbricato**" e per i **fabbricati** assicurati entro la classe D di cui al punto 2.3.B "Classificazione dei **fabbricati**";
- b per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti posti nei pavimenti.

H GRANAGLIE SULLO STELO

Reale Mutua indennizza, **nei limiti della somma assicurata**, l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati alle **granaglie sullo stelo** da **incendio** di cui al punto 2.1.A.1 "Rischio assicurato" ed alla Condizione facoltativa B "Eventi Socio-politici" **purché operante**, ed inoltre:

- 1 nel caso di mietitrebbiatura, causati sia alle **granaglie** trebbiate sia alla paglia relativa. I danni sono garantiti sia durante l'effettuazione della mietitrebbiatura stessa sul campo sia durante il trasporto entro i confini dell'*azienda agricola*. **In tal caso la garanzia cessa appena ultimato il trasporto e, comunque, alle ore 24 del giorno successivo alla mietitrebbiatura**;
- 2 nel caso di mietitura, causati alle **granaglie sullo stelo** durante l'effettuazione della stessa nonché durante il trasporto dai fondi coltivati dall'*Assicurato* ai locali di deposito dell'*azienda agricola*. **In tal caso la garanzia cessa di mano in mano che la battitura o trebbiatura si compie**.

Eseguite tali operazioni le **granaglie** rientrano nella voce *scorte, prodotti e merci* se assicurata, e la paglia alla voce *foraggio* se assicurata.

I danni di cui ai precedenti punti 1 e 2 si intendono garantiti esclusivamente se causati da incendio di



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

cui al punto 2.1.A.1 "Rischio assicurato" ed alla Condizione facoltativa B "Eventi Socio-politici" purché operante.

La garanzia può prevedere l'applicazione di uno scoperto, qualora esso sia indicato sul modulo di polizza.

I GRANDINE SU GRANAGLIE SULLO STELO

(operante solo in abbinamento alla Condizione facoltativa H "Granaglie sullo stelo")

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati a frumento, orzo, avena, segale, triticale o mais da grandine, **a condizione che:**

- le granaglie sullo stelo siano assicurate anche per i danni di incendio;
- l'Assicurato dimostri la conduzione degli appezzamenti colpiti;
- gli appezzamenti colpiti non siano già oggetto di altra assicurazione che copra il rischio della grandine.

Reale Mutua non indennizza i danni subiti da: riso, trifoglio ed erba medica per la produzione di granella. In caso di sinistro, qualora siano operanti – per gli stessi appezzamenti - altre coperture grandine, Reale Mutua non indennizzerà il danno e rimborserà all'Assicurato la parte di premio dell'ultima annualità pagata relativo alla presente Condizione facoltativa al netto delle imposte.

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 100 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 2.500.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

L PRODOTTI ALIMENTARI IN REFRIGERAZIONE

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e direttamente causati ai prodotti alimentari per uso domestico e al latte, se assicurati e conservati in frigorifero da:

- 1 mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - 2 fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti a eventi garantiti:

- 3 ai punti 2.1.A.1, 2, 3 "Rischio assicurato";
- 4 dalla Condizione facoltativa A "Fenomeno elettrico" se operante.

In parziale deroga al punto 2.5.b "Rischi esclusi se non acquistate le specifiche condizioni facoltative o sezioni", la garanzia opera anche se gli eventi di cui sopra sono causati da persone (*prestatori di lavoro* o non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 50 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa pari alla somma assicurata indicata sul modulo di polizza. La suddetta franchigia di € 50 non opera per il latte conservato in frigorifero.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

M PRODOTTI IN CELLE FRIGORIFERE

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e direttamente causati ai prodotti in refrigerazione, se assicurati da:

- 1 mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - 2 fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti a:
- 3 eventi garantiti ai punti 2.1.A.1, 2, 3 "Rischio assicurato";
 - 4 eventi garantiti dalla Condizione facoltativa A "Fenomeno elettrico" se operante;
 - 5 l'accidentale verificarsi di rotture o guasti nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

In parziale deroga al punto 2.5.b "Rischi esclusi se non acquistate le specifiche condizioni facoltative o



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

sezioni", la garanzia opera anche se gli eventi di cui sopra sono causati da persone (*prestatori di lavoro* o non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

La garanzia opera:

- con il **limite di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, della somma assicurata;**
- limitatamente ai danni conseguenti agli eventi indicati ai precedenti punti 4 e 5, con l'applicazione di **uno scoperto del 15% con il minimo di € 250.**

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

N ASFISSIA DA FENOMENO ELETTRICO

(operante solo in abbinamento alla Condizione facoltativa A "Fenomeno elettrico", o alla sezione Elettronica)

In parziale deroga al punto 2.5.I "Rischi esclusi se non acquistate le specifiche condizioni facoltative o sezioni", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni di asfissia che colpiscano il *bestiame* assicurato in conseguenza di guasti e rotture accidentali degli impianti di ricambio forzato dell'aria, di illuminazione e condizionamento, originati da fenomeno elettrico a condizione che sia stata resa operante la Condizione facoltativa A "Fenomeno elettrico", oppure da fenomeno elettronico a condizione che sia stata resa operante la sezione Elettronica.

La garanzia è operante a condizione che, per ogni fabbricato adibito ad allevamento, siano installate e operanti le seguenti misure di prevenzione:

- impianto elettrico e impiantistica in generale a norma CEI;
- apparecchio autonomo ed autoalimentato per il rilevamento e la segnalazione dei guasti agli impianti preposti alla climatizzazione e al ricambio forzato dell'aria, nonché le irregolarità o le interruzioni nella distribuzione dell'energia elettrica. La segnalazione delle anomalie rilevate deve avvenire mediante allarmi acustici e visivi autonomi ed autoalimentati, per l'avviso immediato agli addetti presenti al lavoro e/o al custode in servizio presso l'*azienda agricola*;
- gruppo elettrogeno autonomo ad avviamento automatico e autoalimentato, atto a sopperire alle eventuali carenze e/o interruzioni nella distribuzione di energia elettrica. Il generatore dev'essere tenuto in perfetto stato di manutenzione e in condizione di rimanere in esercizio per la durata di almeno 4 ore consecutive;
- l'impianto d'allarme e/o i gruppi elettrogeni devono essere certificati e subordinati a contratto di manutenzione annuale (o semestrale) con apposita ditta; inoltre deve essere obbligatoria e documentata la sostituzione delle batterie di auto alimentazione delle centraline e delle sirene ogni 3 anni.

La garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 300 e con il limite di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, della somma assicurata.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

O REIMPIANTO DI COLTIVAZIONI ARBOREE

Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* le spese di reimpianto delle coltivazioni intensive di piante da frutto, a seguito di *sinistro* indennizzabile per gli eventi garantiti al punto 2.1.A.1 "Rischio assicurato" e alla condizione facoltativa B "Eventi Socio-Politici" se operante.

Sono esclusi dalla garanzia i frutti pendenti e le spese sostenute per abbattere, estirpare e sgombrare i residui del sinistro, ed inoltre per il mancato attecchimento delle piante dopo il rimpiazzo.

L'indennizzo competerà comunque solo a rimpiazzo avvenuto nell'appezzamento colpito da sinistro, e sempreché lo stesso avvenga entro dodici mesi dalla data del sinistro.

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 150 e con il limite di indennizzo, per sinistro



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

e per annualità assicurativa, della somma assicurata.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

P INTEGRAZIONE SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.1.B.1 "Rischio assicurato", Reale Mutua rimborsa *all'Assicurato, nel limite della somma assicurata*, le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro* indennizzabile ai termini della presente sezione. Sono comprese le lastre in cemento amianto entro il limite del 50% della *somma assicurata* con la presente garanzia facoltativa.

Il rimborso non compete per spese indennizzabili in base alla Condizione facoltativa G "Rimborso spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento acqua".

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

Q RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* - **fino alla concorrenza della somma assicurata** - di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione e della sezione Elettronica se prestata.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **entro la somma assicurata stabilita e sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata stessa.**

Reale Mutua non risarcisce i danni:

- a a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- b di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.**

Non sono considerati terzi:

- 1 il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui conviventi;**
- 2 il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato sia una persona giuridica;**
- 3 le Società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9 aprile 1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

R RIBALTAMENTO RIMORCHIO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati a *prodotti, merci, foraggio, se assicurati*, in conseguenza di ribaltamento del *rimorchio agricolo* su cui sono trasportati.

La garanzia opera esclusivamente:

- 1 per prodotti, merci, foraggio allo stato di materia prima non lavorata;**
- 2 qualora il trasporto avvenga mediante l'utilizzo di macchine agricole guidate dall'Assicurato o dai prestatori di lavoro;**
- 3 qualora il traino del rimorchio agricolo avvenga mediante l'utilizzo di macchine agricole di proprietà dell'Assicurato o in uso al medesimo;**
- 4 durante la movimentazione nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola e sui fondi dell'azienda**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

agricola stessa;

5 durante il trasferimento tra fondi contigui *dell'azienda agricola;*

6 durante il trasferimento dai fondi dell'*azienda agricola:*

- ai depositi dell'*azienda agricola,*

- al consorzio / cantina sociale,

purchè entro 30 Km dal fondo di raccolta;

7 qualora il ribaltamento del *rimorchio agricolo* causi danni visibili e riscontrabili allo stesso e non sia conseguenza di un incidente da circolazione.

La garanzia opera con l'applicazione di un *franchigia* di € 300 e con il *limite di indennizzo* delle *somme assicurate per scorte, prodotti, merci e foraggio* e comunque con il massimo di € 3.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

S PREZZO DI VENDITA (SELLING PRICE)

In caso di *sinistro* che abbia colpito i seguenti *beni assicurati* **oggetto dell'attività dell'azienda agricola:**

- *prodotti,*

- *merci,*

- *foraggio,*

- *bestiame,*

venduti in attesa di consegna, Reale Mutua, in deroga al punto 8.6 "Determinazione del danno", indennizza i succitati *beni assicurati* in base al prezzo di vendita convenuto, **dedotti i costi e le commissioni non sostenuti con la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto sia superiore al corrispondente valore di mercato si applica quest'ultimo.**

La presente pattuizione è operante a condizione che:

1 i succitati *beni assicurati* colpiti da *sinistro* indennizzabile a termini contrattuali non possano essere sostituiti con equivalenti beni illesi;

2 l'avvenuta vendita risulti comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente ed accettato dall'*Assicurato* in data antecedente il *sinistro*;

3 i succitati *beni assicurati* non siano stati assicurati dall'acquirente.

La presente Condizione facoltativa non è operante in caso di esistenza di polizze Danni Indiretti collegate alla *polizza*.

Il criterio di valutazione dei succitati *beni assicurati* stabilito dalla presente Condizione facoltativa è altresì operante per la determinazione delle *somme assicurate* ai fini dell'eventuale applicazione del disposto del punto 8.8 "Assicurazione parziale e deroga alla *regola proporzionale*".

T IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SOLARI-TERMICI

(operante solo qualora sia assicurato il *fabbricato* e solo per *impianti fotovoltaici e/o solari-termici* installati sopra *fabbricati* ascrivibili alle classi A o B in base a quanto previsto al punto 2.3.B "Classificazione dei *fabbricati*")

Reale Mutua estende all'*impianto fotovoltaico e/o all'impianto solare termico* regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul *fabbricato* assicurato le garanzie indicate:

1 ai punti: 2.1.A.1 (danni causati da *incendio, fulmine, esplosione, ecc.*), 2.1.A.2 (danni causati da caduta di aeromobili, ecc.), 2.1.A.3 (danni causati da onda sonora), 2.1.A.4 (danni causati da urto di veicoli, ecc.), 2.1.A.5 (danni causati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto ecc.), 2.1.A.6 (danni causati da fumi, gas, ecc.). **Queste garanzie sono prestate, per i soli *impianti fotovoltaici – solari termici*, con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di € 200 ed entro la *somma assicurata*;**

2 al punto 2.1.B.1 (demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del *sinistro*). **Questa garanzia è prestata, per i soli *impianti fotovoltaici – solari termici*, con il *limite di indennizzo per sinistro* del 10% della *somma assicurata*;**

3 al punto 2.1.B.2 (danni arrecati ai *beni assicurati* per impedire le conseguenze degli eventi garantiti).



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Questa garanzia è prestata, per i soli **impianti fotovoltaici – solari termici**, con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di € 200 ed entro la **somma assicurata**;

- 4 ai punti: 2.1.C.1 (maggiorazione indennizzo per rimborso convenzionale dell'aumento dei costi di costruzione); 2.1.D (danni indiretti). **Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, entro la somma assicurata**;
- 5 alla Condizione facoltativa A "Fenomeno elettrico", **se operante per il fabbricato. Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di € 500 e con il limite di indennizzo per sinistro del 15% della somma assicurata**;
- 6 alla Condizione facoltativa B "Eventi socio – politici", **se operante per il fabbricato. Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di € 300 e con il limite di indennizzo per sinistro del 70% della somma assicurata**;
- 7 alla Condizione facoltativa C "Eventi atmosferici", **se operante per il fabbricato. Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici:**
 - a limitatamente ai danni garantiti ai sensi del punto 1 "Vento e grandine" della succitata Cond. fac. C, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con il **limite di indennizzo per sinistro del 70% della somma assicurata**;
 - b limitatamente ai danni garantiti ai sensi del punto 3 "Sovraccarico neve" della succitata Cond. fac. C, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con il **limite di indennizzo per sinistro del 70% della somma assicurata**;
- 8 alla Condizione facoltativa E "Spargimenti di acqua e acqua piovana", **se operante per il fabbricato. Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di € 200 ed entro la somma assicurata**;
- 9 alla Condizione facoltativa F "Spargimenti di acqua provocati da gelo", **se operante per il fabbricato. Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di € 200 ed entro la somma assicurata. Inoltre, limitatamente ai danni provocati da spargimenti di acqua causati da gelo e derivanti da rotture avvenute in locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro si applica il limite di indennizzo di € 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa. Questo limite di indennizzo non si cumula con quello previsto per lo stesso tipo di danno dalla Condizione facoltativa F "Spargimenti di acqua provocati da gelo"**;
- 10 alla Condizione facoltativa G "Rimborso spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento acqua", **se operante per il fabbricato. Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di € 200 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 5.000. Questo limite di indennizzo non si cumula con quello previsto dalla Condizione facoltativa G "Rimborso spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento acqua"**;
- 11 alla Condizione facoltativa Q "Ricorso terzi", **se operante. Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, fino alla concorrenza della somma assicurata prevista per la Condizione facoltativa Q.**

Nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella prestata alla Condizione facoltativa Q "Ricorso terzi", il risarcimento massimo a carico di Reale Mutua non potrà superare, complessivamente per le due garanzie impegnate, la somma assicurata prevista per la Condizione facoltativa Q "Ricorso terzi".

Ove non diversamente specificato, tali garanzie operano quindi anche per l'impianto fotovoltaico e/o solare termico con le medesime modalità che la polizza prevede per il fabbricato in relazione alle garanzie stesse.

In relazione alle garanzie sopraindicate vale quanto previsto al punto 2.1 E "Rischio assicurato".

Ad integrazione di quanto previsto dalla polizza si precisa che Reale Mutua non indennizza i danni a:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- a *impianti fotovoltaici – solari termici* installati sopra *fabbricati* ascrivibili alle classi C o D in base a quanto previsto al punto 2.3.B "Classificazione dei *fabbricati*";
- b *impianti fotovoltaici – solari termici* installati in luoghi diversi dal *tetto* del *fabbricato* assicurato (quali, ad esempio, giardino, cortile, balconi ecc.);
- c *impianti fotovoltaici – solari termici* installati sopra tettoie, *serre*, box auto, recinzioni e altre pertinenze del *fabbricato* assicurato;
- d *impianti fotovoltaici – solari termici* installati sul *tetto* di *fabbricati* aperti da uno o più lati;
- e *impianti fotovoltaici – solari termici* che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto dell'*assicurazione*;
- f pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di *impianto fotovoltaico – solare termico*.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

U *DIARIA* DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ AGRITURISTICA

Reale Mutua riconosce la *diaria* per ogni giorno lavorativo di interruzione totale dell'attività agrituristica svolta nell'*azienda agricola*.

La garanzia opera esclusivamente quando l'interruzione totale dell'attività agrituristica si verifica in conseguenza di un *sinistro* che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

- a sia indennizzabile a termini della sezione *Incendio* e complementari o delle seguenti Condizioni facoltative (se attivate): B "Eventi sociopolitici", C "Eventi atmosferici", E "Spargimenti di acqua e acqua piovana", F "Spargimenti di acqua provocati da gelo", G "Rimborso spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento di acqua", T "*Impianti fotovoltaici – solari-termici*";
- b determini un danno indennizzabile al *fabbricato* in cui si svolge l'attività agrituristica e/o al *contenuto dell'abitazione* posto all'interno del *fabbricato* stesso.

La *diaria* è riconosciuta per il numero di giorni consecutivi necessari a riprendere l'attività agrituristica e comunque per un massimo di 30 giorni lavorativi per *annualità assicurativa*.

La *diaria* non è riconosciuta:

- 1 per il giorno del *sinistro* che ha originato l'interruzione totale dell'attività agrituristica e fino alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo al suddetto giorno del *sinistro*;
- 2 per il giorno di riposo settimanale e durante il periodo di chiusura dell'attività per ferie.

La garanzia non opera per:

- 3 le conseguenze di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, crollo (totale o parziale) del *fabbricato* provocato da sovraccarico della neve;
- 4 le interruzioni dell'attività causate da:
 - a dolo o colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - b provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - c difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - d revisioni, modifiche, miglioramenti o ristrutturazioni effettuati in occasione della riparazione dei locali e/o della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle attrezzature danneggiate o distrutte.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

2.9 RIEPILOGO DI *FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO*

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti della presente sezione.

Per tutte le garanzie della presente sezione opera, se non diversamente precisato, il *limite di indennizzo pari alla somma assicurata*.

Punto 2.1 "Rischio assicurato"	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
2.1.A.9 "Fermentazione anormale del foraggio" <i>limitatamente alle spese per lo smassamento dei cumuli di foraggio</i>	---	20% della <i>somma assicurata</i> per il <i>foraggio</i>
2.1.A.10 "Perdita del vino, olio, latte e carburanti agricoli"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Franchigia</i> di € 50 per i contenitori di capacità fino a 100 litri ▪ <i>Scoperto</i> 10% con il minimo di € 50 per i contenitori di capacità superiori a 100 litri 	€ 1.000, per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> , per i contenitori di capacità fino a 100 litri. € 2.000, per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> , per i contenitori di capacità superiore a 100 litri contenenti carburanti agricoli
2.1.B.1 "Demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del <i>sinistro</i> "	---	10% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 20.000
2.1.B.3 "Rimuovere, depositare presso terzi, ricollocare le <i>macchine agricole</i> , ecc. assicurati e illesi"	---	€ 50.000, per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
2.1.B.5 "Danni subiti da capi di vestiario, ecc., di proprietà dell' <i>Assicurato</i> o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura"	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto dell'abitazione</i> , fermi i <i>limiti di indennizzo</i> indicati al punto 2.1.F "Rischio assicurato"
2.1.B.6 "danni provocati dai ladri in occasione di furto o tentato furto"	---	€1.500 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
2.1.C.2 "Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti"	---	2% dell' <i>indennizzo</i> , con il massimo di € 2.500
2.1.F.1 "Pavimentazioni all'aperto"	---	2% della <i>somma assicurata</i> per i <i>fabbricati</i>
2.1.F.2 "Raccolte, collezioni e <i>valori</i> "	---	20% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto dell'abitazione</i>
2.1.F.3 "Denaro"	---	€ 2.000
2.1.F.4 "Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte e d'antiquariato (esclusi gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle) oggetti e servizi di argenteria"	---	60% della <i>somma assicurata</i> relativa al <i>contenuto dell'abitazione</i> , con il massimo di € 26.000 per singolo oggetto
2.1.F.5 "Imballaggi"	---	€ 8.000
2.1.F.6 "Bovini, equini, struzzi"	---	€ 16.000 per singolo animale
Punto 2.1 "Rischio assicurato"	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
2.1.F.7 "Animali domestici, da cortile e api"	---	€ 5.000 complessivamente (da non applicarsi in caso di allevamenti intensivi)
2.1.F.8 "Foraggio"	<i>Scoperto</i> eventualmente indicato sul modulo di polizza	La <i>somma assicurata</i>



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Punto 2.2 "Rischio locativo di fabbricato"	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
2.2.B "Pavimentazioni all'aperto"	---	2% della <i>somma assicurata</i> per i <i>fabbricati</i>
Condizioni facoltative	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
A "Fenomeno elettrico"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Scoperto</i> del 10% con il minimo di € 100, relativamente a tutte le tipologie di danno salvo quanto sotto indicato ▪ 10% con il minimo di € 300, relativamente ai soli danni subiti dalle <i>macchine agricole</i> 	La <i>somma assicurata</i> , per <i>annualità assicurativa</i>
B "Eventi socio-politici"	<i>Scoperto</i> del 10% con il minimo di € 300	La <i>somma assicurata</i>
C "Eventi atmosferici" – punti 1.e.1, 1.e.2 "Vento e grandine"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Scoperto</i> del 20% con il minimo di € 500, relativamente a tutte le tipologie di danno salvo quanto sotto indicato. Questo <i>scoperto</i> e relativo minimo si riduce qualora sia resa operante la Condizione facoltativa D "Eventi atmosferici - riduzione dello <i>scoperto</i>". ▪ <i>Scoperto</i> del 20% con il minimo di € 500, limitatamente ai danni subiti da <i>fabbricati</i> aperti da uno o più lati. Questo minimo di <i>scoperto</i> si riduce qualora sia resa operante la Condizione facoltativa D "Eventi atmosferici - riduzione dello <i>scoperto</i>". 	La <i>somma assicurata</i>
C "Eventi atmosferici" – punti 2.a, 2.b, 2.c "Vento e grandine su elementi fragili"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Scoperto</i> del 20% con il minimo di € 500, relativamente a tutte le tipologie di danno salvo quanto sotto indicato. Questo <i>scoperto</i> e relativo minimo si riduce qualora sia resa operante la Condizione facoltativa D "Eventi atmosferici - riduzione dello <i>scoperto</i>". ▪ <i>Scoperto</i> del 20% con il minimo di € 500, limitatamente ai danni subiti da <i>fabbricati</i> aperti da uno o più lati. Questo minimo di <i>scoperto</i> si riduce qualora sia resa operante la Condizione facoltativa D "Eventi atmosferici - riduzione dello <i>scoperto</i>". 	30%, per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> , della <i>somma assicurata</i> complessivamente per i <i>fabbricati</i> colpiti dal <i>sinistro</i> con il massimo di € 100.000

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Condizioni facoltative	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
C "Eventi atmosferici" - punti 3.l, 3.m "Sovraccarico neve"	Scoperto del 20% con il minimo di € 500. Questo <i>scoperto</i> e relativo minimo si riduce qualora sia resa operante la Condizione facoltativa D "Eventi atmosferici - riduzione dello <i>scoperto</i> ".	30%, per sinistro e per annualità assicurativa, della somma assicurata complessivamente per i fabbricati e relativi contenuti colpiti dal sinistro
N.B.: C "Eventi atmosferici" - in caso di coesistenza, in un unico sinistro, di più scoperti verrà applicato una sola volta lo scoperto nella misura corrispondente all'importo più elevato.		
D "Eventi atmosferici - riduzione dello scoperto"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli scoperti e i relativi minimi di scoperto previsti ai punti 1.e.1 "Vento e grandine" della Cond. fac. C "Eventi atmosferici", 2.a "Vento e grandine su elementi fragili" della Cond. fac. C "Eventi atmosferici", 3.l "Sovraccarico neve" della Cond. fac. C "Eventi atmosferici", si intendono ridotti al 15% con il minimo di € 300 ▪ Il minimo di scoperto previsto ai punti 1.e.2 "Vento e grandine" della Cond. fac. C "Eventi atmosferici", 2.b "Vento e grandine su elementi fragili" della Cond. fac. C "Eventi atmosferici", si intende ridotto a € 300 	La somma assicurata
E "Spargimenti di acqua e acqua piovana"	Scoperto del 10% con il minimo di € 50	La somma assicurata
F "Spargimenti di acqua provocati da gelo"	Scoperto del 10% con il minimo di € 250	€ 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa
G "Rimborso spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento acqua"	Franchigia di € 250	€ 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa
H "Granaglie sullo stelo"	Scoperto indicato sul modulo di polizza	La somma assicurata
I "Grandine su granaglie sullo stelo"	Franchigia di € 100	€ 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa
L "Prodotti alimentari in refrigerazione"	Franchigia di € 50. Tale <i>franchigia</i> non opera per il latte conservato in refrigeratore	€ 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa
M "Prodotti in celle frigorifere"	---	La somma assicurata, per annualità assicurativa
M "Prodotti in celle frigorifere" – limitatamente ai punti: 4 (eventi garantiti dalla Cond. fac. A "Fenomeno elettrico" se operante) 5 (accidentale verificarsi di rotture o guasti nell'impianto frigorifero ecc.)	Scoperto del 15% con il minimo di € 250	
N "Asfissia da fenomeno elettrico"	Scoperto del 10% con il minimo di € 300	La somma assicurata, per annualità assicurativa



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Condizioni facoltative	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
O "Reimpianto di <i>coltivazioni arboree</i> "	<i>Franchigia di € 150</i>	<i>La somma assicurata, per annualità assicurativa</i>
P "integrazione spese demolizione e sgombero"	---	<i>Per le lastre in cemento amianto 50% della somma assicurata per la presente garanzia, per annualità assicurativa</i>
Q "Ricorso terzi" - danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole	---	<i>Entro la somma assicurata e sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata stessa</i>
R "Ribaltamento rimorchio"	<i>Franchigia di € 300</i>	<i>Le somme assicurate per scorte, prodotti, merci e foraggio, con il massimo di € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa</i>
T " <i>Impianti fotovoltaici – solari-termici</i> " – punto 1 (danni causati da incendio, ecc.; caduta di aeromobili, ecc.; onda sonora; urto di veicoli, ecc.; fumo fuoriuscito a seguito di guasto ecc.; fumi, gas, ecc.)	<i>Scoperto del 5% con il minimo di € 200</i>	<i>La somma assicurata</i>
T " <i>Impianti fotovoltaici – solari-termici</i> " – punto 2 (demolizione, ecc.)	---	<i>10% della somma assicurata</i>
T " <i>Impianti fotovoltaici – solari-termici</i> " – punto 3 (danni arrecati ai beni assicurati per impedire le conseguenze degli eventi garantiti)	<i>Scoperto del 5% con il minimo di € 200</i>	<i>La somma assicurata</i>
T " <i>Impianti fotovoltaici – solari-termici</i> " – punto 5 (garanzie di cui alla Cond. fac. A "Fenomeno elettrico")	<i>Scoperto del 5% con il minimo di € 500</i>	<i>15% della somma assicurata</i>
T " <i>Impianti fotovoltaici – solari-termici</i> " – punto 6 (garanzie di cui alla Cond. fac. B "Eventi socio-politici")	<i>Scoperto del 5% con il minimo di € 300</i>	<i>70% della somma assicurata</i>
T " <i>Impianti fotovoltaici – solari-termici</i> " – punto 7.a (garanzie di cui punto 1 "Vento e grandine" della Cond. fac. C "Eventi atmosferici")	<i>Scoperto del 10% con il minimo di € 500</i>	<i>70% della somma assicurata</i>
T " <i>Impianti fotovoltaici – solari-termici</i> " – punto 7.b (garanzie di cui al punto 3 "Sovraccarico neve" della Cond. fac. C "Eventi atmosferici")	<i>Scoperto del 10% con il minimo di € 500</i>	<i>70% della somma assicurata</i>
T " <i>Impianti fotovoltaici – solari-termici</i> " – punto 8 (garanzie di cui alla Cond. fac. E "Spargimenti di acqua e acqua piovana")	<i>Scoperto del 5% con il minimo di € 200</i>	<i>La somma assicurata</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Condizioni facoltative	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
T "Impianti fotovoltaici – solari-termici" – punto 9 (garanzie di cui alla Cond. fac. F "Spargimenti di acqua provocati da gelo")	Scoperto del 5% con il minimo di € 200	€ 5.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> , limitatamente ai danni provocati da spargimenti di acqua causati da gelo e derivanti da rotture avvenute in locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del <i>sinistro</i> . Questo <i>limite di indennizzo</i> non si cumula con quello previsto per lo stesso tipo di danno dalla Cond. fac. F "Spargimenti di acqua provocati da gelo". Per gli altri casi: la <i>somma assicurata</i> .
T "Impianti fotovoltaici – solari-termici" – punto 10 (garanzie di cui alla Cond. fac. G "Rimborso spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento acqua")	Scoperto del 5% con il minimo di € 200	€ 5.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> . Questo <i>limite di indennizzo</i> non si cumula con quello previsto dalla Condizione facoltativa G "Rimborso spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento acqua"
T "Impianti fotovoltaici – solari-termici" – punto 11 (garanzie di cui alla Cond. fac. Q "Ricorso terzi")	---	Fino alla concorrenza della <i>somma assicurata</i> prevista per la Condizione facoltativa Q
U "Diaria da interruzione di attività agrituristica"	---	Massimo 30 giorni lavorativi per <i>annualità assicurativa</i>



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SEZIONE ELETTRONICA

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* in relazione a ciascun *bene assicurato* ivi indicato. In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza, **nei limiti della somma assicurata**, l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati alle *apparecchiature elettroniche* costruite da non oltre 10 anni, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Gli eventi previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Reale Mutua rimborsa, **nei limiti delle somme assicurate** le spese documentate per:

- 1 riparazioni provvisorie a seguito di *sinistro* indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;
- 2 la ricerca del danno dei *conduttori esterni*;
- 3 sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*. **La garanzia opera sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini della presente sezione;**
- 4 rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le *apparecchiature elettroniche* assicurate e illese, rese necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termine della presente sezione. **La garanzia opera con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 5.200.**

La garanzia opera:

- a con l'applicazione di una *franchigia* di € 150 per *sinistro*;
- b limitatamente a danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio, con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 150 e con il *limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa* del 70% delle *somme assicurate* complessive della presente sezione;
- c limitatamente a danni imputabili a *furto* di *apparecchiature elettroniche* installate all'esterno, con l'applicazione di uno *scoperto* del 25% con il minimo di € 150;
- d limitatamente ai danni causati da alluvione, inondazione ed allagamento ai *beni assicurati* ubicati in locali seminterrati ed interrati con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 e con il *limite di indennizzo per sinistro* del 30% della *somme assicurate* complessive della presente sezione.

B Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alle *somme assicurate* gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La garanzia opera sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini della presente sezione, con il massimo di € 2.000.

Qualora il *sinistro* interessi più sezioni prestate con la presente *polizza* si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.2 VALORE DEI *BENI ASSICURATI* – FORMA DI ASSICURAZIONE

- A** Le garanzie previste dalla presente sezione sono prestate in base al *valore a nuovo*.
- B** La forma di *assicurazione* alla quale sono soggette le garanzie previste dalla presente sezione è a *valore intero* fatta eccezione per quelle garanzie in cui è espressamente indicato che sono prestate a *primo rischio assoluto*.

3.3 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE O SEZIONI

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* la relativa *Condizione facoltativa* o la *specifica sezione*, i danni:

- 1** alle *apparecchiature elettroniche dei clienti dell'azienda agricola agrituristica / fattoria didattica, nonché i dati e relativi supporti* (assicurabili con la sezione Responsabilità civile, *Condizione facoltativa C "Cose portate o consegnate dai clienti"*);
- 2** ai *dati e relativi supporti, nonché ai programmi in licenza d'uso* (assicurabili con le *Condizioni facoltative A "Dati e relativi supporti"* e *B "Programmi in licenza d'uso"* della presente sezione);
- 3** *indiretti* (assicurabili con la *Condizione facoltativa C "Danni indiretti"* della presente sezione);
- 4** alle *Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile* (assicurabili con la *Condizione facoltativa D "Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile"* della presente sezione).

3.4 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a** causati da atti di guerra anche civile, insurrezione, occupazioni di edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione;
- b** causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c** causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d** causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maremoti;
- e** di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- f** per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *beni assicurati*;
- g** verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*;
- h** dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei *beni assicurati*;
- i** di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- l** da smarrimenti od ammanchi;
- m** attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*;
- n** causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- o** conseguenti a virus informatici;
- p** a tubi elettronici, valvole elettroniche, lampade ad incandescenza ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a *sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *beni assicurati*;
- q** alle *apparecchiature elettroniche* costruite da oltre 10 anni.

Reale Mutua non indennizza i costi:



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

r inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti delle *apparecchiature elettroniche*;
s di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico delle *apparecchiature elettroniche*.

3.5 UBICAZIONE DEI *BENI ASSICURATI*

Le *apparecchiature elettroniche* si intendono garantite:

a ovunque nell'ambito dell'*azienda agricola* sottotetto e, se all'aperto - purché nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola* - solo se stabilmente ancorate al suolo o al *fabbricato*, ferme restando le limitazioni di garanzia previste dalla presente sezione;

b presso:

- un'ubicazione diversa da quella indicata in *polizza*;
- terzi,

purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;

- esposizioni, fiere e mostre.

Per i danni alle *apparecchiature elettroniche* di cui al presente punto 3.5.b opera il limite di indennizzo per sinistro del 25% della rispettiva *somma assicurata*.

Le *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile* si intendono garantite anche all'esterno dell'ubicazione indicata in *polizza*.

3.6 BENI IN LEASING

In parziale deroga al punto 3.1 "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza i *beni assicurati* in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.

Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente tali *beni assicurati* in leasing saranno da considerarsi coperti dalla presente *assicurazione*.

3.7 DANNI DA FURTO

A Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente derivati dal *furto* dei *beni assicurati*, **a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali contenenti i *beni assicurati* stessi:**

- 1 violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;**
- 2 per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;**
- 3 in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.**

Reale Mutua rimborsa altresì le spese sostenute per guasti cagionati dai ladri alle parti di *fabbricato* ed agli *infissi* posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i *beni assicurati*.

B **La garanzia opera a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i *beni assicurati*, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, per tutta la sua estensione:**

- 1 sia difesa da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, persiane, chiusi con serrature, lucchetti e altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;**
- 2 sia protetta da inferriate fisse nel muro.**

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei locali contenenti i *beni assicurati*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

C Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non vengano resi operanti, in caso di *sinistro* si conviene che:

- 1** se viene accertata la presenza, al momento del *sinistro*, dell'*Assicurato*, suoi familiari o persone da lui incaricate che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola* Reale Mutua indennizzerà il danno con l'applicazione di uno *scoperto* del 20%;
- 2** se viene accertata l'assenza, al momento del *sinistro*, dell'*Assicurato*, suoi familiari o persone da lui incaricate che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola* Reale Mutua non riconoscerà alcun *indennizzo*.

3.8 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti e operanti non soddisfino i requisiti indicati al punto 3.7.B "Danni da furto", in caso di *sinistro* si conviene che:

- A** se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati*, Reale Mutua liquida il danno senza riserve;
- B** se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati* e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica lo *scoperto* del 20%.

3.9 DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni imputabili a fenomeno elettrico trasmesso tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, **a condizione che:**

- A** l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- B** gli impianti assicurati siano difesi con sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell'alimentazione elettrica;
- C** il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti sistemi di protezione.

Qualora non siano soddisfatte le suddette condizioni, in caso di *sinistro* imputabile a fenomeno elettrico la garanzia opera con l'applicazione di una *franchigia* di € 250.

3.10 RECESSO PER EVENTI SOCIO-POLITICI

Relativamente ai danni materiali e diretti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, Reale Mutua e il *Contraente* – qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) – hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

La riscossione dei *premi* venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso. Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, essa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio* al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso, calcolata sulla base del 10% del *premio* della presente sezione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative della presente sezione sono operanti solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza*, fatto salvo quanto previsto dal punto 3.4 "Rischi sempre esclusi".

Per le presenti Condizioni facoltative operano, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti ai punti 3.1.A e 3.1.B "Rischio assicurato", 3.5 "Ubicazione dei *beni assicurati*", 3.7 "Danni da *furto*", 3.8 "Difformità dei mezzi di chiusura", 3.9 "Danni imputabili a fenomeno elettrico" o sul *modulo di polizza*.

A DATI E RELATIVI SUPPORTI

Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato*, nei limiti della **somma assicurata**, i costi necessari sostenuti, conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione, per il riacquisto dei *supporti* nonché per la ricostruzione dei *dati*.

Se la ricostruzione dei *dati* non è necessaria o non avviene entro un anno dal *sinistro*, Reale Mutua rimborsa i soli costi per il riacquisto dei *supporti* di *dati* privi di informazione.

Reale Mutua non rimborsa:

- 1 i danni ai programmi;**
- 2 i costi derivanti da perdita od alterazione di *dati* senza danni materiali a *supporti*.**

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

B PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

In caso di *sinistro*, indennizzabile a termini della presente sezione, ai *supporti* su cui sono memorizzati i *programmi in licenza d'uso*, Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato*, nei limiti della **somma assicurata**, i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, **entro un anno dal *sinistro***.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

C DANNI INDIRECTI

Reale Mutua riconosce all'*Assicurato* per i danni indiretti conseguenti a *sinistri* indennizzabili a termini della presente sezione una indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'*indennizzo* dei beni per i quali la garanzia è specificatamente accordata.

La garanzia opera sulle *apparecchiature elettroniche* per rischi previsti al punto 3.1 "Rischio assicurato" e – **se operanti** – per le Condizioni facoltative A "*Dati e relativi supporti*", B "*Programmi in licenza d'uso*" e D "*Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile*".

D APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

Fermo quanto disposto al punto 3.5 "Ubicazione dei *beni assicurati*", Reale Mutua indennizza, nei limiti della **somma assicurata**, l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati alle *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile* all'esterno dell'ubicazione indicata in *polizza*, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo nel mondo intero.

La garanzia *furto*, nella fase di trasporto su veicoli, opera a condizione che, durante qualsiasi sosta o fermata che comporti la momentanea assenza dell'autista o di persona di sua fiducia, siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo.

Reale Mutua non indennizza i danni di *furto* commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di *furto* o irreperibilità delle *apparecchiature elettroniche* in seguito a incidente stradale.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di € 200.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

3.11 RIEPILOGO DI *FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO*

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di di *franchigie, scoperti, limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti della presente sezione.

Per tutte le garanzie della presente sezione opera, se non diversamente precisato, il *limite di indennizzo pari alla somma assicurata*.

Punto 3.1 "Rischio assicurato"	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
3.1.A.3 "Sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del <i>sinistro</i> "	---	10% dell' <i>indennizzo</i>
3.1.A.4 "Rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le <i>apparecchiature elettroniche</i> assicurate e illese"	---	€ 5.200 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
3.1.a "Rischio assicurato"	<i>Franchigia di € 150</i>	<i>La somma assicurata</i>
3.1.b "Danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio"	<i>Scoperto del 10% con il minimo di € 150</i>	<i>70%, per sinistro e per annualità assicurativa, delle somme assicurate complessive</i>
3.1.c "Danni imputabili a <i>furto</i> ", limitatamente ad <i>apparecchiature elettroniche</i> installate all'esterno	<i>Scoperto del 25% con il minimo di € 150</i>	<i>La somma assicurata</i>
3.1.d "Danni danni causati da alluvione, inondazione ed allagamento ai <i>beni assicurati</i> ubicati in locali seminterrati ed interrati"	<i>Scoperto del 10% con il minimo di € 500</i>	<i>30% della somme assicurate complessive</i>
3.1.B "Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti"	---	5% dell' <i>indennizzo</i> , con il massimo di € 2.000
Punto 3.5 "Ubicazione dei <i>beni assicurati</i> "	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
3.5.b " <i>Apparecchiature elettroniche</i> garantite presso: <ul style="list-style-type: none"> ▪ un'ubicazione diversa da quella indicata in <i>polizza</i>; ▪ terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; ▪ esposizioni, fiere e mostre 	---	25% della rispettiva <i>somma assicurata</i>
Punto 3.7 "Danni da <i>furto</i> "	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
3.7.C.1 " <i>Furto</i> con mezzi di protezione e chiusura esistenti ma non operanti, con presenza dell' <i>Assicurato</i> , suoi familiari, ecc."	<i>Scoperto del 20%</i>	<i>La somma assicurata</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Punto 3.8 "Difformità dei mezzi di chiusura"	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
3.8.B "Difformità riguardante aperture usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati"	<i>Scoperto del 20%</i>	<i>La somma assicurata</i>
Punto 3.9 "Danni imputabili a fenomeno elettrico"	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
3.9 "Danni verificatisi in assenza delle condizioni indicate ai punti 3.9.A, 3.9.B, 3.9.C"	<i>Franchigia di € 250</i>	<i>La somma assicurata</i>
Condizioni facoltative	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
A "Dati e relativi supporti"	<i>Scoperto del 10% con il minimo di € 150</i>	<i>La somma assicurata</i>
B "Programmi in licenza d'uso"	<i>Scoperto del 10% con il minimo di € 150</i>	<i>La somma assicurata</i>
D "Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile"	<i>Scoperto del 25% con il minimo di € 200</i>	<i>La somma assicurata</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SEZIONE FURTO

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* in relazione a ciascun *bene assicurato* ivi indicato. In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4.1 RISCHIO ASSICURATO

- A** Reale Mutua indennizza, **nei limiti delle somme assicurate e fermo quanto previsto al punto 4.10 "Limiti di indennizzo riferiti ai beni assicurati"**, l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, da:
- 1 furto**, a condizione che l'autore del *furto*, salvo quanto previsto al successivo punto 4.9.A e 4.9.B "Ubicazione dei *beni assicurati*", si sia introdotto nei locali contenenti i *beni assicurati*:
 - a** violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b** per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c** in altro modo, rimanendovi clandestinamente, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi con mezzi di chiusura operanti;
 - 2 rapina ed estorsione**:
 - a** del *contenuto dell'abitazione*, se assicurato, **sempreché avvenuta nei locali di abitazione**;
 - b** degli altri *beni assicurati*, nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola*.

La garanzia è operante quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi all'interno dei locali di abitazione o nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola*.
Limitatamente a *macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzature, scorte, prodotti e merci, bestiame*, Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni derivati dalla *rapina* avvenuta durante il trasferimento dalla loro naturale collocazione nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola* ai fondi/poderi dalla stessa staccati e viceversa;
 - 3 atti vandalici commessi dai ladri sul contenuto dell'abitazione**, se assicurato, in occasione di *furto* o *rapina* o *estorsione* consumati o tentati. **La garanzia opera, limitatamente alle aziende agricole non stabilmente abitate, con l'applicazione di uno scoperto del 50%.**
- B** Reale Mutua rimborsa, **nei limiti delle somme assicurate**, all'Assicurato le spese sostenute per guasti cagionati dai ladri in seguito all'attuazione od al tentativo di *furto* o *rapina*. La garanzia opera per:
- 1** la riparazione dei guasti arrecati dai ladri ai *beni assicurati*;
 - 2** la riparazione delle parti di *fabbricato*, costituenti i locali contenenti i *beni assicurati*, dei *fissi* e degli *infissi*;
 - 3** la sostituzione dei *fissi* o degli *infissi* rubati.
- La garanzia opera:**
- a** in caso di *azienda agricola stabilmente abitata*, con il **limite di indennizzo di € 520 o, se superiore, del 10% delle somme assicurate della presente sezione e senza applicazione di scoperti**;
 - b** in caso di *azienda agricola non stabilmente abitata*, con il **limite di indennizzo di € 260 o, se superiore, del 5% delle somme assicurate della presente sezione e senza applicazione di scoperti**.
- C** Reale Mutua riconosce all'Assicurato, **nei limiti delle somme assicurate e fermo quanto previsto al punto 4.8 "Limiti di indennizzo riferiti ai beni assicurati"**, per i danni indiretti conseguenti a *sinistri* indennizzabili a termini della presente sezione, **fatta eccezione per il seguente punto 4.1.D "Rischio assicurato"**, un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'*indennizzo*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

D Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alle *somme assicurate*, le spese documentate relative alle spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito.

Qualora il *sinistro* interessi più sezioni prestate con la presente *polizza* si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

La presente garanzia opera sino alla concorrenza del 2% dell'*indennizzo* pagabile a termini della presente sezione, con il massimo di € 2.000.

E Reale Mutua indennizza, nei limiti della *somma assicurata per il contenuto dell'abitazione e fermo quanto previsto al punto 4.10 "Limiti di indennizzo riferiti ai beni assicurati*, dei danni materiali direttamente causati da:

▪ *scippo, rapina*;

▪ *furto* avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore,

commessi sulla persona dell'*Assicurato* o dei componenti il suo nucleo familiare con lui conviventi, dei capi di vestiario ed oggetti personali, compresi *valori* per uso personale, portati indosso od a portata di mano verificatisi anche all'esterno dell'*azienda agricola*.

Reale Mutua rimborsa inoltre le spese documentate sostenute per:

a moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, reso necessario dalla loro sottrazione;

b la modifica o la sostituzione di serrature poste a protezione degli accessi all'abitazione assicurata con la presente *polizza* in caso di sottrazione delle relative chiavi (**documentate entro 60 giorni dalla data di accadimento del *sinistro* medesimo sempreché non sia stata inviata da Reale Mutua comunicazione di recesso dal contratto per *sinistro***);

c accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, spese di trasporto in conseguenza di lesioni subite dalle persone assicurate in occasione dello *scippo* o della *rapina*, **con il massimo di € 520.**

La garanzia non opera per:

1 le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi dell'evento dannoso, le stesse siano in compagnia di altre persone di età superiore;

2 i *valori* che attengano ad attività non connesse alla conduzione dell'*azienda agricola*;

3 *sinistri* avvenuti all'esterno dei confini europei.

La garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata per il contenuto dell'abitazione* e a condizione che tale somma sia indicata sul *modulo di polizza*.

F Le garanzie prestate al presente punto 4.1 "Rischio assicurato" operano, limitatamente alle *aziende agricole non stabilmente abitate* con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 250. Se detto *scoperto* coesiste con altri previsti dalla presente sezione *Furto* esso è elevato al 35% e assorbe tutti gli altri.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

4.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI – FORMA DI ASSICURAZIONE

- A** La garanzia è prestata per:
- il *contenuto dell'abitazione*: al *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*, comprese le spese fiscali in quanto non detraibili;
 - le *macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzature*: al *valore allo stato d'uso*;
 - gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle, raccolte e collezioni in genere, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria: al *valore commerciale*;
 - i *valori* (eccetto gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle): al *valore nominale*;
 - il *bestiame, le scorte, prodotti e merci, il foraggio, le granaglie* ed i rimanenti *beni assicurati*: al *valore commerciale*;
 - gli *impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici*: al *valore a nuovo*.
- B** La forma di *assicurazione* alla quale sono soggette le garanzie previste dalla presente sezione è a *primo rischio assoluto*.

4.3 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Le disposizioni del presente punto si applicano esclusivamente al *contenuto dell'abitazione, ai macchinari agricoli e attrezzature, alle macchine agricole ed attrezzature diverse da quelle indicate al punto 4.9.A "Ubicazione dei beni assicurati", alle scorte, prodotti e merci.*

Reale Mutua presta la garanzia di cui alla presente sezione a condizione che i *beni assicurati* siano riposti all'interno di *fabbricati* aventi le seguenti caratteristiche.

Tutte le aperture verso l'esterno dei *fabbricati* contenenti i *beni assicurati*, situate in linea verticale a meno di 4 metri da:

- suolo;
- superfici acquee;
- ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

difese, per tutta la loro estensione, da uno o più dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno;
- materia plastica rigida;
- vetro antisfondamento;
- metallo o lega metallica;
- persiane.

I suddetti mezzi di protezione e chiusura dovranno risultare chiusi con serrature, lucchetti e altri idonei congegni, questi ultimi manovrabili esclusivamente dall'interno; nel caso in cui non siano chiusi in uno dei modi indicati, l'estensione dell'apertura dovrà essere protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai *fabbricati* contenenti i *beni assicurati*.

4.4 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA

Le disposizioni del presente punto si applicano esclusivamente al *contenuto dell'abitazione, ai macchinari agricoli e attrezzature, alle macchine agricole ed attrezzature diverse da quelle indicate al punto 4.9.A "Ubicazione dei beni assicurati", alle scorte, prodotti e merci.*

- A** Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti non soddisfino i requisiti indicati al



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

punto 4.3 "Mezzi di chiusura dei locali", in caso di *sinistro* si conviene che:

1 se trattasi di **azienda agricola stabilmente abitata** e la difformità riguarda aperture:

- a diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati*, Reale Mutua indennizzerà il danno a termini di *polizza* senza eccezioni o riserve;
- b usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati* e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica lo *scoperto* del 20%;

2 se trattasi di **azienda agricola non stabilmente abitata** si applica lo *scoperto* del 30%. Limitatamente al periodo di abitazione da parte dell'*Assicurato* o dei suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei *beni assicurati* compresi i *prestatori di lavoro*, i collaboratori, gli affittuari si applica la normativa di cui al precedente punto 4.4.A.1.

B Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non vengano resi operanti, in caso di *sinistro* si conviene che, sia nell'**azienda agricola stabilmente abitata** sia nell'**azienda agricola non stabilmente abitata**, se viene accertata:

- 1 la presenza, al momento del *sinistro*, dell'*Assicurato*, suoi familiari o persone da lui incaricate che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola* Reale Mutua indennizza il danno con l'applicazione dello *scoperto* del 20%;
- 2 l'assenza, al momento del *sinistro*, dell'*Assicurato*, suoi familiari o persone da lui incaricate che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola* Reale Mutua non riconosce alcun *indennizzo*.

C Sono in ogni caso esclusi i *furti* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

4.5 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE O SEZIONI

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* la Condizione facoltativa o la specifica sezione, i danni:

- a **a impianti fotovoltaici, a impianti solari termici** (assicurabili con la Condizione facoltativa A della presente sezione);
- b **di scippo e rapina dei clienti** (assicurabili con la Condizione facoltativa B della presente sezione);
- c **alle apparecchiature elettroniche:**
 - 1 **dell'azienda agricola, dei dipendenti** (assicurabili con la sezione Elettronica);
 - 2 **dei clienti dell'azienda agricola agrituristica fattoria didattica assicurabili con la sezione Responsabilità Civile** (Condizione facoltativa C "Cose portate o consegnate dai clienti");
- d **alle cose portate o consegnate dai clienti dell'azienda agricola agrituristica/fattoria didattica** (assicurabili con la sezione Responsabilità civile Condizione facoltativa C "Cose portate o consegnate dai clienti");
- e **ai valori dei clienti dell'azienda agricola/agrituristica/fattoria didattica** (assicurabili con la sezione Responsabilità civile, Condizione facoltativa C "Cose portate o consegnate dai clienti");
- f **causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, implosione o scoppio** (assicurabili con la sezione Incendio e complementari).

4.6 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, *atti di terrorismo* o sabotaggio, occupazione militare, invasione;
- b verificatisi in conseguenza di incendi, *scoppi, esplosioni* anche nucleari, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- c commessi od agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente*, dall'*Assicurato*, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica;
- d commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1 da persone che abitano con quelle indicate al precedente punto 4.6.c o che occupano i locali contenenti i *beni assicurati* o locali con questi comunicanti;
 - 2 da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere;
 - 3 da incaricati della sorveglianza dei *beni assicurati* o dei locali che li contengono;
 - 4 da persone legate a quelle indicate al precedente punto 4.6.c da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e ai *beni assicurati* posti all'aperto, ad eccezione di quanto previsto al punto 4.9.A e 4.9.B "Ubicazione dei *beni assicurati*";
- f ai cavalli che abbiano partecipato o partecipino a corse professionistiche negli ippodromi, agli animali domestici, da cortile, avicoli e/o cunicoli, alle api;
- g ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
- h a raccolte, collezioni, *valori* limitatamente a *sinistri* verificatisi in *aziende agricole non stabilmente abitate*.

4.7 BENI IN LEASING

In parziale deroga al punto 4.1 "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza i *beni assicurati* in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.

Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente tali *beni assicurati* in leasing saranno da considerarsi coperti dalla presente *assicurazione*.

4.8 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI O INCUSTODITI

Se i locali contenenti i *beni assicurati* rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi le garanzie della presente sezione sono sospese a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i *valori* la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se detti *valori* sono custoditi in *cassaforte* o in *armadio corazzato*.

4.9 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

- A Le *macchine agricole* e le eventuali attrezzature installate e/o installabili (frese, vomeri e simili), i carriaggi, i *macchinari agricoli* e *attrezzature* si intendono assicurate anche all'aperto **purché nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola, nei fondi coltivati dell'azienda agricola** e nei fondi coltivati di terzi **a condizione che la proprietà di dette macchine agricole e macchinari agricoli e attrezzature sia dimostrabile**.
- B Il *bestiame* si intende assicurato **se ricoverato in stalle od in recinti contigui purché ubicati nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola**.
- C Il *contenuto dell'abitazione, le scorte, prodotti e merci*, si intendono assicurati **esclusivamente quando riposti all'interno di fabbricati aventi mezzi di chiusura conformi a quanto previsto al punto 4.3 "Mezzi di chiusura dei locali", fermo quanto disposto al punto 4.4 "Difformità dei mezzi di chiusura"**.
- D Relativamente ai danni da *furto* e *rapina* previsti al punto 4.1.A.1 e 4.1.A.2 "Rischio assicurato", i capi di vestiario, gli oggetti personali, i *valori* di proprietà dell'*Assicurato* o dei suoi familiari conviventi portati in locali di villeggiatura ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei, **sono assicurati fino ad un importo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione e fermi i limiti di indennizzo riportati al punto 4.10 "Limiti di indennizzo riferiti ai beni assicurati"**.
La garanzia opera a condizione che il *sinistro* si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza dell'*Assicurato* o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

4.10 LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AI BENI ASSICURATI

La garanzia opera con i seguenti *limiti di indennizzo* riferiti ai *beni assicurati*:

A *Aziende agricole stabilmente abitate:*

- 1 limitatamente a raccolte, collezioni e *valori* (escluso il denaro): *limite di indennizzo* del 30% della *somma assicurata* per il *contenuto dell'abitazione*;
- 2 limitatamente al *denaro*: *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *contenuto dell'abitazione*;
- 3 limitatamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte e d'antiquariato (esclusi gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle), oggetti e servizi di argenteria: *limite di indennizzo* del 60% della *somma assicurata* per il *contenuto dell'abitazione*, con il massimo di € 26.000 per singolo oggetto o servizio;
- 4 limitatamente a bovini, equini e struzzi: *limite di indennizzo* di € 16.000 per singolo animale;
- 5 macchine agricole e relative attrezzature installate e/o installabili, esclusi i carriaggi, all'aperto nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola e nei fondi coltivati dell'azienda agricola e/o di terzi:
 - *limite di indennizzo* pari alla *somma assicurata* per la partita macchine agricole/macchinari agricoli e attrezzature con il massimo di € 30.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;
 - *scoperto* 25% con il minimo di € 5.000;
- 6 macchinari agricoli e attrezzature diverse da quelle indicate al precedente punto 5, all'aperto nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola e nei fondi coltivati dell'azienda agricola e/o di terzi:
 - *limite di indennizzo* pari al 10% della *somma assicurata* per la partita macchine agricole/macchinari agricoli e attrezzature con il massimo di € 5.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;
 - *scoperto* 25 % con il minimo di € 1.000.

Qualora le raccolte, le collezioni ed i *valori* siano custoditi in *cassaforte* od in *armadio corazzato* con i congegni di chiusura attivati, i *limiti di indennizzo* indicati ai precedenti punti 4.10.A.1 e 4.10.A.2 si intendono aumentati del 50% e costituiscono comunque il *limite di indennizzo* massimo per il *sinistro* che interessi contemporaneamente detti beni posti sia fuori sia dentro la *cassaforte* o l'*armadio corazzato*.

B *Aziende agricole non stabilmente abitate:*

- 1 limitatamente a bovini, equini e struzzi: *limite di indennizzo* di € 800 per singolo animale;
- 2a Macchine agricole e relative attrezzature installate e/o installabili, esclusi i carriaggi, all'aperto nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola e nei fondi coltivati dell'azienda agricola e/o di terzi:
 - *limite di indennizzo* pari alla *somma assicurata* per la partita macchine agricole/macchinari agricoli e attrezzature con il massimo di € 15.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;
 - *scoperto* 25% con il minimo di € 5.000;
- 2b Macchinari agricoli e attrezzature diverse da quelle indicate al precedente punto 2a, all'aperto nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola e nei fondi coltivati dell'azienda agricola e/o di terzi:
 - *limite di indennizzo* pari al 10% della *somma assicurata* per la partita macchine agricole/macchinari agricoli e attrezzature con il massimo di € 2.500 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;
 - *scoperto* 30 % con il minimo di € 1.000;
- 3 limitatamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte e d'antiquariato, oggetti e servizi di argenteria: *limite di indennizzo* del 40% della *somma assicurata* per il *contenuto dell'abitazione*, con il massimo di € 10.500 per singolo oggetto o servizio. Resta fermo quanto previsto al punto 4.6.h "Rischi sempre esclusi".



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative della presente sezione sono operanti solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza*, fatto salvo quanto previsto dal punto 4.6 "Rischi sempre esclusi".

Per le presenti Condizioni facoltative operano, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti ai punti 4.1 "Rischio assicurato", 4.4 "Diffformità dei mezzi di chiusura", 4.9 "Ubicazione dei *beni assicurati*", 4.10 "Limiti di indennizzo riferiti ai *beni assicurati*" o sul *modulo di polizza*.

A IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SOLARI TERMICI

(operante solo per *impianti fotovoltaici e/o solari-termici* installati sopra *fabbricati* ascrivibili alle classi A o B in base a quanto previsto al punto 2.3.B "Classificazione dei *fabbricati*" della sezione *Incendio e complementari*)

Reale Mutua indennizza, **nei limiti della *somma assicurata***, l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati da *furto* all'*impianto fotovoltaico e/o all'impianto solare termico* regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul *fabbricato* assicurato.

Reale Mutua indennizza i danni esclusivamente qualora il *furto* sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'*impianto fotovoltaico / solare termico* assicurato è fissato.

Qualora l'*impianto fotovoltaico / solare termico* assicurato faccia parte di un'*azienda agricola non stabilmente abitata* e sia posizionato ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, Reale Mutua indennizza i danni subiti dall'*impianto fotovoltaico / solare termico* assicurato esclusivamente qualora sia protetto da uno dei seguenti sistemi antifurto:

- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni antisvitamento);
- tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'*inverter*;
- sistema antifurto di localizzazione GPS;
- sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l'intervento in caso di allarme.

Reale Mutua non indennizza i danni a:

- 1 *impianti fotovoltaici – solari termici* installati sopra *fabbricati* ascrivibili alle classi C o D in base a quanto previsto al punto 2.3.B "Classificazione dei *fabbricati*" della sezione *Incendio e complementari*;
- 2 *impianti fotovoltaici – solari termici* installati in luoghi diversi dal *tetto* del *fabbricato* assicurato (quali, ad esempio, giardino, cortile, balconi ecc.);
- 3 *impianti fotovoltaici – solari termici* installati sopra tettoie, *serre*, box auto, recinzioni e altre pertinenze del *fabbricato* assicurato;
- 4 *impianti fotovoltaici – solari termici* installati sul *tetto* di *fabbricati* aperti da uno o più lati;
- 5 *impianti fotovoltaici – solari termici* che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto dell'*assicurazione*;
- 6 pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di *impianto fotovoltaico – solare termico*.

La garanzia opera:

- a con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 750. Questo *scoperto* si applica per ogni tipologia di danno ed è alternativo a quanto indicato ai successivi punti b, c, della presente *Condizione facoltativa*;
- b con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 750 limitatamente ai *furti* commessi attraverso impalcature. Se questo *scoperto* coesiste con altri previsti dalla presente sezione, esso è elevato al 30% e assorbe, relativamente a questa garanzia, tutti gli altri;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- c con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 750 limitatamente ai *sinistri* verificatisi in *aziende agricole non stabilmente abitate*. Se questo *scoperto* coesiste con altri previsti dalla presente sezione o con quello indicato al precedente punto "b" esso è elevato al 35% e assorbe, relativamente a questa garanzia, tutti gli altri.

B SCIPPO E RAPINA DEI CLIENTI DELL'AGRITURISMO – FATTORIA DIDATTICA
(operante solo in abbinamento alla Condizione facoltativa A "Agriturismo – fattoria didattica della sezione Responsabilità Civile)

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai *clienti* dell'*azienda agricola* che svolge attività di agriturismo – fattoria didattica da *rapina* e *scippo* degli effetti personali, compresi i *valori*, **dai clienti stessi portati indosso all'interno dell'azienda agricola**.

La garanzia si estende ai danni da *furto* purché conseguenti ad infortunio o improvviso malore del *cliente*. In caso di *sinistro* indennizzabile verrà altresì riconosciuto, **nei limiti della somma assicurata**, anche il rimborso delle spese documentate sostenute per il rifacimento o duplicazione di documenti personali sottratti o danneggiati quali a titolo esemplificativo e non limitativo: passaporto, carta d'identità, patente automobilistica.

La garanzia opera a condizione che l'azienda agricola svolga l'attività di agriturismo – fattoria didattica in conformità alle leggi vigenti e che la presenza del cliente all'interno dell'azienda agricola al momento del sinistro sia provata:

- dalla registrazione negli appositi documenti previsti dalla legge per le attività di agriturismo – fattoria didattica;
- da documentazione fiscale attestante la fruizione dei servizi di agriturismo – fattoria didattica prestati dall'*azienda agricola*.

Reale Mutua non indennizza i danni da *furto* e *rapina* di *veicoli* o parti degli stessi, nonché del bagaglio e di qualsiasi oggetto ivi trovantesi.

La garanzia opera con il *limite di indennizzo*:

- 1 per ciascun *cliente*, di € 1.000;
- 2 per le spese documentate necessaria al rifacimento o duplicazione di documenti sottratti o danneggiati, di € 300;
- 3 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*, della *somma assicurata*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

4.11 RIEPILOGO DI *FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO*

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti della presente sezione.

Per tutte le garanzie della presente sezione opera, se non diversamente precisato, il *limite di indennizzo pari alla somma assicurata*.

Punto 4.1 "Rischio assicurato"	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
4.1.A.3 "Atti vandalici al contenuto dell'abitazione, se assicurato, in occasione di furto, ecc.- limitatamente alle aziende agricole non stabilmente abitate"	<i>Scoperto del 50%</i>	<i>La somma assicurata</i>
4.1.B.a e 4.1.B.b "Guasti cagionati dai ladri"	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In caso di <i>azienda agricola stabilmente abitata</i>: € 520 o, se superiore, del 10% delle <i>somme assicurate</i>, senza applicazione di <i>scoperti</i> ▪ In caso di <i>azienda agricola non stabilmente abitata</i>: € 260 o, se superiore, del 5% delle <i>somme assicurate</i>, senza applicazione di <i>scoperti</i>
4.1.D "Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti"	---	2% dell' <i>indennizzo</i> , con il massimo di € 2.000
4.1.E " <i>Scippo, rapina, ecc.</i> "	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il contenuto dell' <i>abitazione</i>
4.1.E.c "Spese per accertamenti diagnostici, ecc. conseguenti a lesioni subite in occasione di <i>scippo, rapina</i> "	---	€ 520
4.1.F "Garanzie del punto 4.1 - limitatamente alle <i>aziende agricole non stabilmente abitate</i> "	<i>Scoperto del 20%</i> con il minimo di € 250. Se detto <i>scoperto</i> coesiste con altri previsti dalla sezione <i>Furto</i> esso è elevato al 35% e assorbe tutti gli altri	<i>La somma assicurata</i>
Punto 4.4 "Diffformità dei mezzi di chiusura"	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
4.4.A.1.b "Mezzi di chiusura operanti - <i>Azienda agricola stabilmente abitata</i> - Diffformità riguardante aperture usate dai ladri"	<i>Scoperto del 20%</i>	<i>La somma assicurata</i>
Punto 4.4 "Diffformità dei mezzi di chiusura"	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
4.4.A.2 "Mezzi di chiusura operanti - Diffformità in <i>azienda agricola non stabilmente abitata</i> "	<i>Scoperto del 30%</i>	<i>La somma assicurata</i>
4.4.B.1 "Mezzi di chiusura esistenti ma non operanti - presenza dell' <i>Assicurato</i> , ecc. nell' <i>ambito dei fabbricati dell'azienda agricola</i> "	<i>Scoperto del 20%</i>	<i>La somma assicurata</i>



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Punto 4.9 "Ubicazione dei <i>beni assicurati</i>	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
4.9.D "Furto, rapina a capi di vestiario, ecc. portati in locali di villeggiatura"	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto dell'abitazione</i>
Punto 4.10 "Limiti di indennizzo riferiti ai <i>beni assicurati</i>	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
4.10.A.1 "Aziende agricole stabilmente abitate - raccolte, collezioni e valori (escluso il denaro)"	---	30% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto dell'abitazione</i> . Qualora le raccolte, le collezioni ed i valori siano custoditi in <i>cassaforte</i> od in <i>armadio corazzato</i> con i congegni di chiusura attivati, il suddetto <i>limite di indennizzo</i> si intende aumentato al 45% e costituisce comunque il <i>limite di indennizzo</i> massimo per il <i>sinistro</i> che interessi contemporaneamente detti beni posti sia fuori sia dentro la <i>cassaforte</i> o l' <i>armadio corazzato</i>
4.10.A.2 "Aziende agricole stabilmente abitate - denaro"	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto dell'abitazione</i> . Qualora il denaro sia custodito in <i>cassaforte</i> od in <i>armadio corazzato</i> con i congegni di chiusura attivati, il suddetto <i>limite di indennizzo</i> si intende aumentato al 15% e costituisce comunque il <i>limite di indennizzo</i> massimo per il <i>sinistro</i> che interessi contemporaneamente detto bene posto sia fuori sia dentro la <i>cassaforte</i> o l' <i>armadio corazzato</i>
4.10.A.3 "Aziende agricole stabilmente abitate - pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte e d'antiquariato (esclusi gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle), oggetti e servizi di argenteria"	---	60% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto dell'abitazione</i> , con il massimo di € 26.000 per singolo oggetto o servizio
4.10.A.4 "Aziende agricole stabilmente abitate - bovini, equini e struzzi"	---	€ 16.000 per singolo animale
4.10.A.5 " Macchine agricole e relative attrezzature installate e/o installabili, esclusi i carriaggi, all'aperto nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola e nei fondi coltivati dell'azienda agricola e/o di terzi"	Scoperto 25% con il minimo di € 5000	la <i>somma assicurata</i> per la partita macchine agricole/macchinari agricoli e attrezzature con il massimo di € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Punto 4.10 "Limiti di indennizzo riferiti ai beni assicurati"	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
4.10.A.6 "Macchinari agricoli e attrezzature diverse da quelle indicate al precedente punto 5, all'aperto nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola e nei fondi coltivati dell'azienda agricola e/o di terzi"	Scoperto 25 % con il minimo di € 1.000	10% della <i>somma assicurata</i> per la partita <i>macchine agricole/macchinari agricoli e attrezzature</i> con il massimo di € 5.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
4.10.B.1 "Aziende agricole non stabilmente abitate - bovini, equini e struzzi"	---	€ 800 per singolo animale
4.10.B.2a "Macchine agricole e relative attrezzature installate e/o installabili, esclusi i carriaggi, all'aperto nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola e nei fondi coltivati dell'azienda agricola e/o di terzi"	Scoperto 25% con il minimo di € 5.000	La <i>somma assicurata</i> per la partita <i>macchine agricole/macchinari agricoli e attrezzature</i> con il massimo di € 15.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
4.10.B.2b "Macchinari agricoli e attrezzature diverse da quelle indicate al precedente punto 2a, all'aperto nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola e nei fondi coltivati dell'azienda agricola e/o di terzi"	Scoperto 30 % con il minimo di € 1.000	10% della <i>somma assicurata</i> per la partita <i>macchine agricole/macchinari agricoli e attrezzature</i> con il massimo di € 2.500 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
4.10.B.3 "Aziende agricole non stabilmente abitate - pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte e d'antiquariato, oggetti e servizi di argenteria"	---	40% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto dell'abitazione</i> , con il massimo di € 10.500 per singolo oggetto o servizio
Condizioni facoltative	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
A "Impianti fotovoltaici – solari-termici" – punto a (Ogni tipologia di danno)	Scoperto del 10% con il minimo di € 750. Questo <i>scoperto</i> è alternativo a quanto di seguito indicato relativamente ai punti b, c della presente Cond. fac. A	La <i>somma assicurata</i>
A "Impianti fotovoltaici – solari-termici" – punto b (furti commessi attraverso impalcature)	Scoperto del 20% con il minimo di € 750. Se questo <i>scoperto</i> coesiste con altri previsti dalla presente sezione, esso è elevato al 30% e assorbe, relativamente a questa garanzia, tutti gli altri	La <i>somma assicurata</i>



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Condizioni facoltative	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
A "Impianti fotovoltaici – solari-termici" – punto c (<i>sinistri verificatisi in aziende agricole non stabilmente abitate</i>)	<i>Scoperto del 20% con il minimo di € 750.</i> Se questo <i>scoperto</i> coesiste con altri previsti dalla presente sezione o con quello indicato al punto b della presente Cond. Fac. A, esso è elevato al 35% e assorbe, relativamente a questa garanzia, tutti gli altri.	<i>La somma assicurata</i>
B "Scippo e rapina dei clienti dell'Agriturismo – Fattoria didattica" – punto 1	---	€ 1.000 per ciascun <i>cliente</i>
B "Scippo e rapina dei clienti dell'Agriturismo – Fattoria didattica" – punto 2 (spese documentate necessaria al rifacimento o duplicazione di documenti sottratti o danneggiati)	---	€ 300
B "Scippo e rapina dei clienti dell'Agriturismo – Fattoria didattica" – punto 3	---	<i>La somma assicurata, per annualità assicurativa</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*. In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* indicati nella sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

5.1 RISCHIO ASSICURATO

A RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Reale Mutua, **nei limiti del massimale indicato sul modulo di polizza**, tiene indenne l'Assicurato, i suoi familiari, nonché i suoi *prestatori di lavoro*, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio agricolo indicato sul *modulo di polizza* per il quale è stipulata l'assicurazione.

A seconda di quanto indicato sul modulo di polizza, l'assicurazione opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di:

- proprietario conduttore dell'*azienda agricola*
- oppure**
- proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*
- oppure**
- affittuario conduttore dell'*azienda agricola*.

L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa loro derivare da fatto anche doloso, di persone delle quali debbano rispondere.

L'assicurazione comprende – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la responsabilità civile:

- 1 per danni a veicoli (quali definiti all'art. 47 del Codice della Strada) e alle cose che si trovano sugli stessi:
 - a dei *prestatori di lavoro*;
 - b di coloro che prestino la loro opera manuale per lo svolgimento dell'attività dichiarata nel *modulo di polizza*;
 - c in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo;
 - d sotto carico e scarico.

La presente garanzia opera, limitatamente ai veicoli in consegna o custodia agli Assicurati o in sosta nell'*azienda agricola* oppure sotto carico e scarico, e per i danni alle cose che si trovano sugli stessi, con l'applicazione di una franchigia di € 50;

- 2 per danni da *incendio*, di cose dell'Assicurato o da lui detenute, purché non derivanti da attività in contrasto con le leggi vigenti.

In presenza di polizza incendio operante per il medesimo sinistro, la presente garanzia opererà in aumento al massimale prestato da quest'ultima.

La presente garanzia opera, limitatamente ai danni provocati a cose altrui, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 e con il limite di risarcimento di € 60.000 per sinistro e per annualità assicurativa;

- 3 per danni derivanti dalla vendita, **al dettaglio ed effettuata nell'*azienda agricola***, di prodotti privi di nome, marchio e/o altro segno distintivo;
- 4 per danni a terzi per morte, lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale, in occasione di lavori presso terzi effettuati a titolo di cortesia;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

5 dell'Assicurato, dei suoi familiari nonché dei *prestatori di lavoro* preposti al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del D.Lgs. n° 81 del 2008 e successive eventuali integrazioni e modificazioni;

6 dell'Assicurato in qualità di committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 2008 e successive eventuali integrazioni e modificazioni.

La garanzia opera sempreché:

a l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n° 81 del 2008 e successive eventuali integrazioni e modificazioni;

b dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250;

7 per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente sezione.**

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 e con il limite di risarcimento di € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa;

8 per danni derivanti dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi l'allestimento, il montaggio e/o lo smontaggio di stands;

9 per i danni subiti dalle persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, compresi i *clienti* dell'agriturismo – fattoria didattica, **se operante la Condizione facoltativa A "Agriturismo – Fattoria didattica" oppure B "Fattoria didattica", limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale;**

10 per danni a terreni e colture provocati da animali.

La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 50;

11 per danni da impiego di diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere, **ferma l'esclusione dei danni di cui ai punti 5.4.M, 5.4.N e 5.4.O "Rischi sempre esclusi".**

La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 50;

12 per danni a cose in genere da cedimento o franamento del terreno.

La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 250 e con il limite di risarcimento di € 60.000 per sinistro e per annualità assicurativa;

13 per danni a condutture ed impianti sotterranei.

La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 250 e con il limite di risarcimento di € 60.000 per sinistro e per annualità assicurativa;

14 per danni durante le operazioni di prelievo e/o consegna di *scorte, prodotti e merci*, comprese le operazioni di carico e scarico;

15 proprietà di *macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzature* inerenti l'attività dichiarata nel *modulo di polizza*, ubicati presso terzi;

16 per la proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel rispetto della normativa vigente;

17 per danni derivanti dalla proprietà o utilizzo di cani dell'Assicurato:

- utilizzati per l'attività agricola;
- posseduti a solo scopo di affezione, **esclusivamente per i danni verificatisi all'interno dell'azienda agricola ed entro un chilometro dai confini della stessa;**

fermo quanto previsto ai punti 5.4.Q e 5.4.U "Rischi sempre esclusi".

Qualora l'assicurazione operi, in base a quanto indicato sul modulo di polizza, a favore dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario non conduttore dell'azienda agricola, l'assicurazione è prestata, nei limiti tutti della presente sezione, esclusivamente per la responsabilità civile a lui derivante dalla proprietà dei beni immobili facenti parte dell'azienda agricola stessa.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

B RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Reale Mutua, **nei limiti del massimale indicato sul modulo di polizza**, tiene indenne l'Assicurato, nella sua qualità di proprietario conduttore o affittuario conduttore dell'*azienda agricola* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1 ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da:

a *prestatori di lavoro* assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

b soci e familiari coadiuvanti **limitatamente alla rivalsa INAIL**;

2 ai sensi del Codice Civile a titolo di *risarcimento* di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto 5.1.B.1.a, o loro aventi diritto, per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente.

La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 2.500.

L'assicurazione R.C.O. opera a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

L'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

5.2 DOVE ASSICURIAMO

L'assicurazione vale per i danni che si verifichino nel mondo intero, **a condizione che l'azienda agricola sia ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Facoltative I "Responsabilità civile prodotti mondo intero escluso USA, Canada e Messico"; L "Responsabilità civile prodotti USA, Canada e Messico" ed M "Ritiro prodotti dal mercato".

5.3 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE O SEZIONI

A L'assicurazione non comprende, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul modulo di polizza la relativa Condizione facoltativa, i danni:

- 1 conseguenti allo svolgimento dell'attività di agriturismo e/o fattoria didattica** (assicurabili con la Condizione facoltativa A "Agriturismo-Fattoria didattica", oppure con la Condizione facoltativa B "Fattoria didattica" **limitatamente alla sola attività di fattoria didattica**);
- 2 alle cose portate o consegnate dai clienti dell'azienda agricola agrituristica / fattoria didattica, ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile** (assicurabili con la Condizione facoltativa C "Cose portate o consegnate dai clienti" se prestata unitamente alla Condizione facoltativa A "Agriturismo-Fattoria didattica");
- 3 ai cavalieri e alle persone che conducono i cavalli** (assicurabili con la Condizione facoltativa D "Danni ai cavalieri");
- 4 conseguenti a qualsiasi inquinamento, infiltrazione, contaminazione di aria, acque, terreni o colture** (assicurabili, **per i soli danni da inquinamento accidentale**, con la Condizione facoltativa F "Danni da inquinamento accidentale");
- 5 derivanti da malattie professionali** (assicurabili con la Condizione facoltativa G "Malattie professionali");
- 6 conseguenti allo svolgimento di qualsiasi attività per conto di terzi e presso terzi**, fatto salvo quanto previsto al punto 5.1.A.4 "Rischio assicurato – Resp. civile verso terzi (R.C.T.)" (assicurabili con la Condizione facoltativa H "Attività per conto terzi");
- 7 cagionati da prodotti in genere dopo la consegna a terzi, qualora tali prodotti siano stati sottoposti a trasformazione o venga apposto sugli stessi o sulla loro confezione il nome od il marchio o altro segno distintivo**, salvo quanto previsto al punto 5.1.A.3 "Rischio assicurato – Resp. civile verso terzi (R.C.T.)" (assicurabili con le Condizioni facoltative I "Resp.Civile prodotti mondo intero escluso U.S.A., Canada e Messico" e L "Resp. Civile prodotti U.S.A., Canada e Messico").

B L'assicurazione non comprende, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul modulo di polizza la relativa Condizione facoltativa:

- 1 le spese per il ritiro dei prodotti dal mercato** (assicurabili con la Condizione facoltativa M "Ritiro prodotti dal mercato").

5.4 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Relativamente al punto 5.1.A "Rischio assicurato – Resp. civile verso terzi (R.C.T.)" **l'assicurazione non comprende la responsabilità per danni:**

- A conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto al punto 5.1.A.1.c "Rischio assicurato – Resp. civile verso terzi (R.C.T.)" e alla Condizione facoltativa C "Cose portate o consegnate dai clienti" se prestata;**
- B a cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto al punto 5.1.A.1.d "Rischio assicurato – Resp. civile verso terzi (R.C.T.)";**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- C a opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate;
- D a opere e/o cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate all'esecuzione dei lavori;
- E da *furto* (fatto salvo quanto previsto dalla Condizione facoltativa C "Cose portate o consegnate dai clienti" se prestata);
- F da *incendio* causato da cose dei clienti a cose altrui. La presente esclusione opera limitatamente alla garanzia prestata dalla Condizione facoltativa A "Agriturismo - Fattoria didattica" oppure dalla Condizione facoltativa B "Fattoria didattica";
- G derivanti dalla circolazione, su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli e macchine agricole soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- H derivanti dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili (compresi deltaplani, parapendii e apparecchi ultraleggeri);
- I derivanti dall'impiego di veicoli a motore o macchine agricole condotti da persone di età inferiore a 14 anni;
- L provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
- M a terreni, a coltivi, a vegetazioni in genere, su cui siano stati effettuati lavorazioni, trattamenti o irrorazioni;
- N derivanti da infiltrazione d'acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
- O derivanti da alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- P derivanti da lavori di straordinaria manutenzione dei *fabbricati*, manufatti ed impianti (inclusi gli impianti fotovoltaici e solari termici) ad eccezione dei danni di cui sia responsabile l'Assicurato nella sua qualità di committente;
- Q inerenti l'esercizio dell'attività di caccia e il relativo uso di cani;
- R derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
- S derivanti da contagio agli animali durante la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati;
- T derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- U provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 03 marzo 2009 emanata dal Ministero della Salute; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'assicurazione, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di polizza successiva all'iscrizione.

Relativamente ai punti 5.1.A "Rischio assicurato – Resp. civile verso terzi (R.C.T.)" e 5.1.B "Rischio assicurato – Resp. civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" l'assicurazione non comprende la responsabilità per danni:

- 1 derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici;
- 2 derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 3 derivanti da rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- 4 derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF) limitatamente all'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

5.5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

- A** **Esclusivamente ai fini della garanzia prevista al punto 5.1.A "Rischio assicurato – Resp. civile verso terzi (R.C.T.)", non sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato e dei suoi familiari:**
- 1 il coniuge, i genitori, i figli del Assicurato e dei suoi familiari, nonché ogni altro parente o affine con loro convivente;**
 - 2 quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto 5.5.A.1;**
 - 3 i prestatori di lavoro dell'Assicurato soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio ed ogni altra persona che subisca il danno in conseguenza della partecipazione manuale all'attività descritta nel modulo di polizza; parimenti non sono considerati terzi gli aventi diritto dei soggetti anzidetti.**

Sono in ogni caso considerati terzi per morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite all'art. 583 del Codice Penale, le persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, i *clienti* ed i fornitori che in via occasionale possono partecipare ad operazioni di carico e scarico.

- B** **Non sono considerati terzi nei confronti dei prestatori di lavoro dell'Assicurato:**
- 1 l'Assicurato e i suoi familiari;**
 - 2 il coniuge, i genitori, i figli del prestatore di lavoro e qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;**
 - 3 i prestatori di lavoro tra di loro, salvo che per i danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro i limiti del massimale indicato sul modulo di polizza;**
 - 4 ogni altra persona che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale all'attività descritta sul modulo di polizza salvo le persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, i clienti ed i fornitori che in via occasionale possono partecipare ad operazioni di carico e scarico, che sono considerati terzi per morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

ALTRE CONDIZIONI

(sempre operanti)

5.6 COSE DI PROPRIETÀ DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione comprende i danni a cose dei prestatori di lavoro dell'Assicurato come pure dei prestatori di lavoro degli appaltatori e subappaltatori.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito, valori in genere. Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 250 e con il limite di risarcimento di € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa;

5.7 PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto dell'Assicurato.

Qualora la garanzia di cui al punto 5.1 B "Resp. civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)", non valga nei confronti di detto personale, lo stesso, in parziale deroga al punto 5.5 "Persone non considerate terzi, è considerato terzo per morte e lesioni personali.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

5.8 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia opera entro i **massimali e i limiti di risarcimento** convenuti per **sinistro**, i quali restano a tutti gli effetti unici anche nel caso di responsabilità di più di uno degli **Assicurati**. Tuttavia il **massimale** verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del **Contraente** ed in via subordinata, per l'**eccedenza**, a copertura della responsabilità civile degli altri **Assicurati**.

5.9 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'**Assicurato** di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'**Assicurato** all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, **sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di Reale Mutua, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle Condizioni in corso.**

La garanzia di cui al punto 5.1 B "**Resp. civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**" conserva la propria validità anche se l'**Assicurato** non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata involontaria inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

5.10 BENI IN COMODATO O LOCAZIONE

L'**assicurazione** comprende i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'**Assicurato** per lo svolgimento delle attività descritte in **polizza**.

5.11 SCAMBIO DI MANODOPERA

Premesso che i **prestatori di lavoro** dell'**Assicurato** possono essere distaccati presso altre aziende agricole, così come l'**Assicurato** può avvalersi di **prestatori di lavoro** di altre aziende, **il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia di occupazione e mercato del lavoro e sempreché si tratti di aziende agricole svolgenti analoghe attività**, resta convenuto quanto segue:

- 1 la garanzia di cui al punto 5.1 B "**Resp. civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**" è operante anche nei casi in cui i **prestatori di lavoro** dipendenti dell'**Assicurato** siano temporaneamente distaccati presso altre aziende agricole anche terze;
- 2 i **prestatori di lavoro** di altre aziende agricole dei quali l'**Assicurato** si avvalga si considerano terzi, anche se svolgenti attività manuali, **ma limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

5.12 COMMITTENZA AUTO

L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile dell'**Assicurato** ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi **prestatori di lavoro** in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili.**

La garanzia è valida a condizione che al momento del **sinistro** il veicolo sia guidato da **prestatori di lavoro** dell'**Assicurato** iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.

5.13 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU AREE PRIVATE

Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente **assicurazione** è operante, fermi i **massimali** nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al **risarcimento** previsto da tale copertura.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

5.14 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di **responsabilità solidale dell'Assicurato** con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, **l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'Assicurato**, così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice Civile; pertanto si intende esplicitamente escluso quanto **l'Assicurato sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative della presente sezione sono operanti solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza*, fatto salvo quanto previsto dal punto 5.4 "Rischi sempre esclusi".

Per le presenti Condizioni facoltative operano, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* esposti ai punti 5.1.A "Rischio assicurato – Resp. civile verso terzi (R.C.T.)", 5.1.B "Rischio assicurato – Resp. civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)", 5.6 "Cose di proprietà dei prestatori di lavoro" o sul *modulo di polizza*.

A AGRITURISMO - FATTORIA DIDATTICA

La garanzia di cui al punto 5.1.A "Rischio assicurato – Resp. civile verso terzi" è estesa all'attività di agriturismo-fattoria didattica svolta presso l'*azienda agricola* assicurata, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e successive modificazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i *clienti*, ferme le norme contrattuali non derogate dalla presente Condizione facoltativa.

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile per i danni derivanti:

- 1 dalla proprietà e/o conduzione dei *fabbricati* e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività agrituristica-fattoria didattica, comprese piscine, campi da tennis, calcio, bocce e simili, nonché per i danni causati e/o subiti dai *clienti* anche quando partecipano ai lavori dell'*azienda agricola*. In quest'ultimo caso i *clienti* sono considerati terzi **limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definito dall'art. 583 del Codice Penale**;
- 2 dallo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'*Assicurato* all'interno dell'*azienda agricola*;
- 3 dall'attività di equitazione, **con esclusione dei danni subiti dai cavalieri e da coloro che conducono i cavalli**;
- 4 dalla somministrazione ai *clienti* di generi alimentari non di propria produzione, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi, durante il periodo di validità dell'assicurazione**;
- 5 dalla somministrazione ai *clienti* nella stessa *azienda agricola* di generi alimentari di propria produzione, compresi i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La presente garanzia opera con il **limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa del massimale indicato sul modulo di polizza**.

B FATTORIA DIDATTICA

In parziale deroga al punto 5.3.A.1 "Rischi esclusi se non acquistate le specifiche condizioni facoltative o sezioni", la garanzia di cui al punto 5.1.A "Rischio assicurato – Resp. civile verso terzi" è estesa all'attività di fattoria didattica svolta presso l'*azienda agricola* assicurata, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e successive modificazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i *clienti*, ferme le norme contrattuali non derogate dalla presente Condizione facoltativa.

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile per i danni derivanti:

- 1 dalla proprietà e/o conduzione dei *fabbricati* e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica, nonché per i danni causati e/o subiti dai *clienti* anche quando partecipano ai lavori dell'*azienda agricola*. In quest'ultimo caso i *clienti* sono considerati terzi **limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale**;
- 2 dallo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'*Assicurato* all'interno dell'*azienda agricola*;
- 3 dalla somministrazione ai *clienti* nella stessa *azienda agricola* di generi alimentari di propria produzione, compresi i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La presente garanzia della presente Condizione facoltativa non comprende la responsabilità per danni conseguenti:

- a allo svolgimento di attività di equitazione e sportive nonché all'utilizzo di strutture destinate alle attività sportive stesse quali maneggi, piscine, campi da calcio, tennis, bocce e simili;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

b dalla somministrazione ai *clienti* di generi alimentari non di propria produzione.

La presente garanzia opera con il **limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa del massimale** indicato sul *modulo di polizza*.

C COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI

(operante solo in abbinamento alla Condizione facoltativa A "Agriturismo – Fattoria didattica")

La garanzia di cui al punto 5.1.A "Rischio assicurato – Resp. civile verso terzi" è estesa ai danni dei quali l'*Assicurato* sia tenuto a rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione, deterioramento delle *cose* portate o consegnate dai *clienti*. **Agli effetti dell'applicazione della presente garanzia, si precisa che i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.**

La presente garanzia opera:

- limitatamente alle *cose* diverse dai *valori*, con il **limite di risarcimento di € 6.500 per sinistro e per annualità assicurativa**;
- limitatamente ai *valori*, con il **limite di risarcimento di € 650 per sinistro e di € 2.000 per annualità assicurativa**.

D DANNI AI CAVALIERI

(operante solo in abbinamento alla Condizione facoltativa A "Agriturismo – Fattoria didattica")

La garanzia di cui al punto 5.1.A "Rischio assicurato – Resp. civile verso terzi" comprende i danni subiti dai cavalieri e da coloro che conducono i cavalli **limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale**.

La presente garanzia opera con il **limite di risarcimento, per sinistro e per annualità assicurativa, del 30% del massimale** indicato sul *modulo di polizza* con il massimo (sempre per *sinistro* e per *annualità assicurativa*) di € 350.000.

E RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA

Reale Mutua, nei limiti del **massimale** indicato sul *modulo di polizza*, tiene indenne:

- a l'*Assicurato* (che, se diverso dal *Contraente*, corrisponde al soggetto indicato in *polizza* ai fini della presente garanzia) e, se conviventi, il coniuge, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;
- b gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dell'*Assicurato* e dei soggetti con lui conviventi indicati al precedente punto "a", di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni (morte, lesioni personali e danneggiamenti a *cose*) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della loro vita privata e di relazione.

L'*assicurazione* comprende – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la responsabilità civile per i danni:

- 1 derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'*Assicurato* dimora abitualmente o saltuariamente (anche per villeggiatura) nonché dall'uso o proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;
- 2 derivanti dalla proprietà ed uso, **esclusivamente in aree private**, di tende roulotte, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- 3 derivanti dalla proprietà e uso legittimo di armi anche da fuoco;
- 4 derivanti dalla proprietà ed uso di barche a remi, barche a vela **di lunghezza non superiore a metri 6,50 e senza motore ausiliario**, tavole a vela, veicoli a braccia, velocipedi, giocattoli anche a motore comunque azionato;
- 5 derivanti dalla proprietà ed uso di animali da sella, da cortile e da casa, compresi cani da caccia e **animali**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

esotici purché posseduti nel rispetto delle norme di legge. Resta fermo quanto previsto ai punti 5.4.Q e 5.4.U "Rischi sempre esclusi";

- 6 derivanti dall'esecuzione:
 - di lavori di ordinaria manutenzione;
 - di lavori di straordinaria manutenzione **esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente, dei locali e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato;**
- 7 derivanti dalla pratica di sports in qualità di dilettante anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti;
- 8 derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato ed altre attività non retribuite, di attività anche dimostrative o competitive di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo, **esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale o che comporti mansioni di tipo organizzativo;**
- 9 subiti, **limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale**, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore dell'Assicurato e dei soggetti con lui conviventi indicati al precedente punto "a", comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS.

F DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

In parziale deroga al punto 5.3.A.4 "Rischi esclusi se non acquistate le specifiche Condizioni facoltative o sezioni" e **limitatamente alle aziende agricole di estensione non superiore a 300 ettari e con numero complessivo di capi di bestiame adulto, bovino ed equino sino a 800 e suino sino a 3.000**, la garanzia di cui al punto 5.1.A "Rischio assicurato – Resp. civile verso terzi" comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite **a seguito di rottura accidentale di serbatoi, impianti e condutture.**

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con il limite di risarcimento di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa;

G MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di cui al punto 5.1.B "Rischio assicurato – Resp. civile verso prestatori di lavoro" è estesa al rischio delle malattie professionali, nei limiti del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, **purché venga riconosciuta la causa di lavoro, sulla base delle dichiarazioni risultanti dal Mod. 5429 INC "Questionario malattie professionali" che forma parte integrante della polizza.**

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione dell'assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.

Questa garanzia non vale:

- 1 **per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2 **per le malattie professionali conseguenti:**
 - a **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda agricola;**
 - b **alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'azienda agricola.**

L'esclusione del presente punto G.2 cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- 3 per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4 per le malattie professionali provocate da comportamenti vessatori o discriminatori, demansionamenti, molestie (incluse quelle a sfondo sessuale) poste in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno a emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing");
- 5 per le malattie causate da amianto.

Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza* rappresenta comunque la massima esposizione di Reale Mutua:

- a per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b per più danni verificatisi in uno stesso *periodo assicurativo*.

Reale Mutua ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dell'*azienda agricola*, per le quali l'*Assicurato* è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Reale Mutua l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

H ATTIVITÀ PER CONTO TERZI

La garanzia di cui al punto 5.1.A "Rischio assicurato – Resp. civile verso terzi" è estesa all'attività agricola svolta dall'*Assicurato* per conto di terzi e presso terzi (coltivazioni di fondi, selvicoltura, allevamento di animali), **sempreché tale attività sia svolta con l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'*azienda agricola* che siano normalmente impiegate nell'*azienda agricola* stessa, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.**

Sono pertanto escluse dalla garanzia prestata dalla presente Condizione facoltativa tutte le attività diverse da coltivazioni di fondi, selvicoltura, allevamento di animali o che non siano strettamente inerenti ad esse. Per attività strettamente inerenti a coltivazioni di fondi, selvicoltura, allevamento di animali (quindi comprese nella presente garanzia) si intendono, ad esempio, manutenzione di fossi e canali, manutenzione aree verdi, e simili.

La presente garanzia non comprende inoltre la responsabilità per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e *macchine agricole* soggetti all'assicurazione obbligatoria.

La presente garanzia è prestata su dichiarazione del *Contraente* che l'attività svolta per conto di terzi e presso terzi non assume, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse, carattere prevalente rispetto all'attività svolta nell'*azienda agricola*.

La presente garanzia opera con l'applicazione, limitatamente ai soli danni a cose, di una *franchigia* di € 250 e del *limite di risarcimento* di € 60.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

I RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI MONDO INTERO ESCLUSO U.S.A., CANADA E MESSICO

1 Rischio assicurato

In parziale deroga al punto 5.3.A.7 "Rischi esclusi se non acquistate le specifiche Condizioni facoltative o sezioni", Reale Mutua, **nei limiti dello specifico *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per la presente garanzia**, tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti agricoli – per i quali l'*Assicurato* rivesta in Italia la qualifica di "produttore" a sensi di legge.

La presente garanzia opera:



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

A esclusivamente per danni (morte, lesioni personali, danneggiamenti di cose diverse dal prodotto difettoso) provocati da difetto dei prodotti agricoli per i quali è stipulata l'*assicurazione* e verificatisi dopo la loro consegna a terzi;

B sulla base di quanto dichiarato sul Mod. 5430 INC "Questionario Responsabilità Civile Prodotti" che forma parte integrante dell'*assicurazione*.

La garanzia opera anche per:

C i danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino ad altro componente, al prodotto finale o al prodotto trattato. **Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 e con il limite di risarcimento – per sinistro, annualità assicurativa e sinistri in serie – di € 60.000;**

D i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. Questa garanzia opera con il limite di risarcimento del 10% del massimale indicato sul modulo di polizza per la presente Condizione facoltativa.**

2 Rischi esclusi

La presente garanzia non comprende la responsabilità per:

a i danni riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti la sicurezza dei prodotti;

b i danni relativi a fatti o circostanze già noti all'*Assicurato* al momento della stipula dell'*assicurazione*;

c le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (assicurabili con la Condizione facoltativa M "Ritiro prodotti dal mercato");

d le spese di rimpiazzo, sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore del prodotto stesso;

e le spese da chiunque sostenute in sede extra giudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Reale Mutua;

f i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;

g il pagamento di multe, ammende, sanzioni e ogni tipo di *risarcimento* avente carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);

h i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);

i i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- inquinamento dell'atmosfera;
- inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
- alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

l i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;

m i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

n i danni derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici.

3 Inizio e termine della garanzia

L'*assicurazione* vale per le richieste di *risarcimento* presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da questi a Reale Mutua, durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione* stessa indipendentemente



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

dalla data di consegna a terzi dei prodotti descritti in *polizza*.

4 Effetti sulle polizze sostituite

Nel caso in cui per un medesimo *sinistro* potessero valere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con Reale Mutua per il medesimo rischio, le *Parti* si danno atto che, per tale *sinistro*, sarà efficace esclusivamente la garanzia prestata dalla presente *assicurazione*.

5 Massimale

Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per la presente Condizione facoltativa è il *limite di risarcimento*, per *periodo assicurativo* e per *sinistri* in serie, per:

a ogni richiesta di *risarcimento*;

b più richieste presentate all'*Assicurato* e da questi a Reale Mutua in uno stesso *periodo assicurativo*;

c ogni *sinistro* in serie, intendendosi per tale più richieste di *risarcimento* originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in diversi *periodi assicurativi*; a tale proposito si conviene che la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'*assicurazione*.

6 Massimali non cumulabili

Nel caso di operatività della presente Condizione facoltativa e della Condizione facoltativa L "Responsabilità Civile prodotti U.S.A., Canada e Messico" si conviene che il massimo esborso a carico di Reale Mutua non potrà superare, per un unico *sinistro* che interessi entrambe le Condizioni facoltative, il *limite di risarcimento* indicato in *polizza* nel Mod. 5060 VAR.

7 Estensione territoriale della garanzia

La presente garanzia vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi U.S.A., Canada e Messico, e per i danni ovunque verificatisi.

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il massimo di € 10.000.

L RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI U.S.A., CANADA E MESSICO

(operante solo in abbinamento alla Condizione facoltativa I "Responsabilità Civile prodotti mondo intero escluso U.S.A., Canada e Messico")

1 Rischio assicurato

In parziale deroga al punto 5.3.A.7 "Rischi esclusi se non acquistate le specifiche Condizioni facoltative o sezioni", Reale Mutua, **nei limiti dello specifico *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per la presente garanzia**, tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti agricoli assicurati – per i quali l'*Assicurato* rivesta in Italia la qualifica di "produttore" a sensi di legge.

La presente garanzia opera:

A esclusivamente per danni (morte, lesioni personali, danneggiamenti di cose diverse dal prodotto difettoso) provocati da difetto dei prodotti agricoli per i quali è stipulata l'*assicurazione* e verificatisi dopo la loro consegna a terzi;

B sulla base di quanto dichiarato sul Mod. 5430 INC "Questionario Responsabilità Civile Prodotti" che forma parte integrante dell'*assicurazione*.

La garanzia opera anche per:

C i danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino ad altro componente o al prodotto finale o al prodotto trattato. La garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 e con il *limite di risarcimento* – per *sinistro*, *annualità assicurativa* e *sinistri* in serie – di € 60.000;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

D i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. La garanzia opera con il limite di risarcimento del 10% del massimale indicato sul modulo di polizza per la presente Condizione facoltativa.**

2 Rischi esclusi

La presente garanzia non comprende la responsabilità per:

- a** i danni riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti alla sicurezza dei prodotti;
- b** i danni relativi a fatti o circostanze già noti all'*Assicurato* al momento della stipula dell'*assicurazione*;
- c** le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- d** le spese di rimpiazzo, sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore del prodotto stesso;
- e** le spese da chiunque sostenute in sede extra giudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Reale Mutua;
- f** i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;
- g** il pagamento di multe, ammende, sanzioni e ogni tipo di *risarcimento* avente carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);
- h** i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- i** i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento dell'atmosfera;
 - inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l** i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- m** i danni derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- n** i danni derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici.

3 Inizio e termine della garanzia

Per i prodotti consegnati in USA, Canada e Messico, *l'assicurazione* vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente *assicurazione* e di eventuali altre precedentemente stipulate con Reale Mutua e per i danni la cui richiesta di *risarcimento* sia presentata per la prima volta all'*Assicurato* nello stesso periodo.

4 Effetti sulle polizze sostituite

Nel caso in cui per un medesimo *sinistro* potessero valere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con Reale Mutua per il medesimo rischio, le *Parti* si danno atto che, per tale *sinistro*, sarà efficace esclusivamente la garanzia prestata dalla presente *assicurazione*.

5 Massimale

Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per la presente Condizione facoltativa è il *limite di risarcimento*, per *periodo assicurativo* e per *sinistri* in serie, di Reale Mutua:

- a** per ogni richiesta di *risarcimento*;
- b** per più richieste presentate all'*Assicurato* e da questi a Reale Mutua in uno stesso *periodo assicurativo*;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

c per ogni *sinistro* in serie, intendendosi per tale più richieste di *risarcimento* originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in diversi *periodi assicurativi*; a tale proposito si conviene che la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'*assicurazione*.

6 *Massimali* non cumulabili

Nel caso di operatività della presente Condizione facoltativa e della Condizione facoltativa I "Responsabilità Civile prodotti mondo intero escluso U.S.A., Canada e Messico" si conviene che il massimo esborso a carico di Reale Mutua non potrà superare, per un unico *sinistro* che interessi entrambe le Condizioni facoltative, il *limite di risarcimento* indicato in *polizza* nel Mod. 5060 VAR.

7 Estensione territoriale

La presente garanzia vale per i prodotti consegnati in U.S.A., Canada e Messico.

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 10.000 e il massimo di € 20.000.

M RITIRO PRODOTTI DAL MERCATO

(operante solo in abbinamento alla Condizione facoltativa I "Responsabilità Civile prodotti mondo intero escluso U.S.A., Canada e Messico")

1 *Rischio assicurato*

In parziale deroga al punto 5.3.B.1 "Rischi esclusi se non acquistate le specifiche Condizioni facoltative o sezioni", Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per il ritiro dal mercato, dopo la consegna a terzi, dei prodotti agricoli assicurati – per i quali l'*Assicurato* rivesta in Italia la qualifica di "produttore" a sensi di legge – qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'*Assicurato*, **a condizione che durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze:**

- a i prodotti abbiano cagionato danno a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamenti a cose;
- b documentata possibilità che i prodotti arrechino danni a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamento a cose;
- c ordine dell'Autorità pubblica di ritiro dei prodotti perché costituiscono un pericolo per la salute e/o la sicurezza dei consumatori o degli utilizzatori terzi.

La garanzia opera inoltre:

- 1 quando le circostanze sopra elencate siano conseguenti a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale dei prodotti imputabile a persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere ai sensi di legge;
- 2 per le conseguenti spese connesse al trasporto e per le spese di distruzione dei prodotti, **purché quest'ultima sia avvenuta per ordine dell'Autorità;**
- 3 per le spese ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per la comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali e ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità.

2 *Rischi esclusi*

La presente garanzia non opera per:

- a le spese sostenute per il ritiro di prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di legge;
- b le spese sostenute per il ritiro di prodotti complessi nei quali gli stessi siano entrati a far parte, quali componenti;
- c il controvalore dei prodotti oggetto del ritiro.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

3 Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato a condizione che i prodotti oggetto di ritiro dal mercato siano stati consegnati durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e limitatamente ai sinistri verificatisi nello stesso periodo.

4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti fabbricati in Italia, che siano stati consegnati esclusivamente nei Paesi dell'Unione Europea, per le relative operazioni di ritiro effettuate in tali paesi.

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 e con il limite di risarcimento – per sinistro, annualità assicurativa e sinistri in serie – di € 60.000.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

5.15 RIEPILOGO DI *FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO*

Si riporta nelle seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* indicati nei punti precedenti della presente sezione.

Per tutte le garanzie della presente sezione opera, se non diversamente precisato, il *limite di risarcimento* pari al *massimale* indicato sul *modulo di polizza*.

Punto 5.1.A "Rischio assicurato - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)"	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di risarcimento</i>
5.1.A.1 "danni a veicoli" - limitatamente ai veicoli consegna o custodia agli <i>Assicurati</i> o in sosta nell' <i>azienda agricola</i> oppure sotto carico e scarico, e per i danni alle <i> cose che si trovano sugli stessi</i>	<i>Franchigia</i> di € 50	Il <i>massimale</i> indicato sul <i> modulo di polizza</i>
5.1.A.2 "danni da <i>incendio</i> , di <i>cose dell'Assicurato</i> o da lui detenute" - limitatamente ai danni provocati a <i>cose altrui</i>	<i>Scoperto</i> del 10% con il minimo di € 250	€ 60.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
5.1.A.6 "committenza dei lavori ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 2008"	<i>Scoperto</i> del 10% con il minimo di € 250	Il <i>massimale</i> indicato sul <i> modulo di polizza</i>
5.1.A.7 "danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi"	<i>Scoperto</i> del 10% con il minimo di € 250	€ 30.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
5.1.A.10 "danni a terreni e colture provocati da animali"	<i>Franchigia</i> di € 50	Il <i>massimale</i> indicato sul <i> modulo di polizza</i>
5.1.A.11 "danni da impiego di diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere"	<i>Franchigia</i> di € 50	Il <i>massimale</i> indicato sul <i> modulo di polizza</i>
5.1.A.12 "danni a <i>cose</i> in genere da cedimento o franamento del terreno"	<i>Franchigia</i> di € 250	€ 60.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
5.1.A.13 "danni a condutture ed impianti sotterranei"	<i>Franchigia</i> di € 250	€ 60.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
Punto 5.1.B "Rischio assicurato - Responsabilità civile verso <i>prestatori di lavoro</i> (R.C.O.)"	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di risarcimento</i>
5.1.B.2 "responsabilità, ai sensi del Codice Civile, di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38"	<i>Franchigia</i> di € 2.500	Il <i>massimale</i> indicato sul <i> modulo di polizza</i>
Punto 5.6 " <i>Cose</i> di proprietà dei <i>prestatori di lavoro</i> "	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di risarcimento</i>
5.6 " <i>Cose</i> di proprietà dei <i>prestatori di lavoro</i> "	<i>Franchigia</i> di € 250	€ 10.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
Condizioni facoltative	<i>Franchigia/Scoperto</i>	<i>Limite di risarcimento</i>
A "Agriturismo - fattoria didattica"	---	Il <i>massimale</i> indicato sul <i> modulo di polizza, per annualità assicurativa</i>
B "Fattoria didattica"	---	Il <i>massimale</i> indicato sul <i> modulo di polizza, per annualità assicurativa</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Condizioni facoltative	Franchigia/Scoperto	Limite di risarcimento
C "Cose portate o consegnate dai clienti"	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 6.500 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> - limitatamente alle cose diverse dai valori ▪ € 650 per <i>sinistro</i> e € 2.000 per <i>annualità assicurativa</i> - limitatamente ai valori
D "Danni ai cavalieri"	---	30% del <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i> con il massimo di € 350.000. Questi <i>limiti di risarcimento</i> operano per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
F "Danni da inquinamento accidentale"	<i>Scoperto</i> del 10% con il minimo di € 500	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
G "Malattie professionali": <ul style="list-style-type: none"> ▪ punto a: per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi; ▪ punto b: per più danni verificatisi in uno stesso <i>periodo assicurativo</i> 	---	Il <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i>
H "Attività per conto terzi" - limitatamente ai danni a cose	Franchigia di € 250	€ 60.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
I "Responsabilità civile prodotti mondo intero escluso U.S.A., Canada e Messico"	<i>Scoperto</i> del 10% con il massimo di € 10.000	Il <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i> per la presente Condizione facoltativa
I "Responsabilità civile prodotti mondo intero escluso U.S.A., Canada e Messico" – punto 1.C (Rischio assicurato - danni che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi ecc. provochino ad altro componente, ecc.)	<i>Scoperto</i> del 10% con il minimo di € 1.500	€ 60.000 per <i>sinistro</i> , <i>annualità assicurativa</i> e <i>sinistri</i> in serie
I "Responsabilità civile prodotti mondo intero escluso U.S.A., Canada e Messico" – punto 1.D (Rischio assicurato - danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, ecc., purché conseguenti a <i>sinistro</i> risarcibile a termini di <i>polizza</i>)	---	10% del <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i> per la presente Condizione facoltativa
I "Responsabilità civile prodotti mondo intero escluso U.S.A., Canada e Messico" – punto 5 (<i>Massimale</i>)	---	Il <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i> per la presente Condizione facoltativa è il <i>limite di risarcimento</i> , per <i>periodo assicurativo</i> e per <i>sinistri</i> in serie, per: <ul style="list-style-type: none"> a ogni richiesta di <i>risarcimento</i>; b più richieste presentate all'<i>Assicurato</i> e da questi a Reale Mutua in uno stesso <i>periodo assicurativo</i>; c per ogni <i>sinistro</i> in serie, ecc.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Condizioni facoltative	Franchigia/Scoperto	Limite di risarcimento
I "Responsabilità civile prodotti mondo intero escluso U.S.A., Canada e Messico" – punto 6 (<i>Massimali non cumulabili</i>)	---	Per un unico <i>sinistro</i> che interessi contemporaneamente la presente Condizione facoltativa e la Condizione Facoltativa L "Responsabilità Civile prodotti U.S.A., Canada e Messico": il <i>limite di risarcimento</i> indicato in <i>polizza</i> nel Mod. 5060 VAR
L "Responsabilità civile prodotti U.S.A., Canada e Messico"	<i>Scoperto</i> del 10% con il minimo di € 10.000 e il massimo di € 20.000	Il <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i> per la presente Condizione facoltativa
L "Responsabilità civile prodotti U.S.A., Canada e Messico" – punto 1.C (Rischio assicurato - danni che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi ecc. provochino ad altro componente, ecc.)	<i>Scoperto</i> del 10% con il minimo di € 1.500	€ 60.000 per <i>sinistro</i> , <i>annualità assicurativa</i> e <i>sinistri</i> in serie
L "Responsabilità civile prodotti U.S.A., Canada e Messico" – punto 1.D (Rischio assicurato - danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, ecc., purché conseguenti a <i>sinistro</i> risarcibile a termini di <i>polizza</i>)	---	10% del <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i> per la presente Condizione facoltativa
L "Responsabilità civile prodotti U.S.A., Canada e Messico" – punto 5 (<i>Massimale</i>)	---	Il <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i> per la presente Condizione facoltativa è il <i>limite di risarcimento</i> , per <i>periodo assicurativo</i> e per <i>sinistri</i> in serie, per: a ogni richiesta di <i>risarcimento</i> ; b più richieste presentate all' <i>Assicurato</i> e da questi a Reale Mutua in uno stesso <i>periodo assicurativo</i> ; c per ogni <i>sinistro</i> in serie, ecc.
L "Responsabilità civile prodotti U.S.A., Canada e Messico" – punto 6 (<i>Massimali non cumulabili</i>)	---	Per un unico <i>sinistro</i> che interessi contemporaneamente la presente Condizione facoltativa e la Condizione Facoltativa I "Responsabilità Civile prodotti mondo intero escluso U.S.A., Canada e Messico": il <i>limite di risarcimento</i> indicato in <i>polizza</i> nel Mod. 5060 VAR
M "Ritiro prodotti dal mercato"	<i>Scoperto</i> del 10% con il minimo di € 1.500	€ 60.000 per <i>sinistro</i> , <i>annualità assicurativa</i> e <i>sinistri</i> in serie

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale *l'Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di *sinistro*: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*: 045.8290449.

Inoltre, al numero telefonico:



il servizio "**ARAGTEL**" è a disposizione dell'*Assicurato* in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 8,30 – 13 e 14 – 17, il venerdì ore 8,30 – 13) per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

6.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua, **nei limiti del massimale indicato sul modulo di polizza**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati al successivo punto 6.2 "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- A** le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *sinistro*, **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali**, tali oneri sono garantiti anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- B** le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato **nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**
- C** le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del punto 8.24.D "Gestione del *sinistro*";
- D** le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con ARAG** ai sensi del punto 8.24.E "Gestione del *sinistro*";
- E** le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- F** le spese di giustizia;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

G il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**.

È garantito l'intervento di un unico legale, territorialmente competente ai sensi del punto 8.22.C "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale", per ogni grado di giudizio.

6.2 CASI ASSICURATI

Le garanzie valgono per:

A sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;

B sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;

C sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti;

D sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250**;

E sostenere controversie relative a diritti reali;

F arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'*Assicurato*.

G "Pacchetto Sicurezza"

Le garanzie vengono prestate al *Contraente* per:

1 sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;

2 sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 del Codice Penale);

3 proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250**.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli *Assicurati* sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del *Contraente***.

Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari:

a D.Lgs 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti dell'*Assicurato* in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico competente
- Responsabili dei servizi di prevenzione
- Lavoratori dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il *Contraente*.

Le garanzie valgono anche qualora il *Contraente*, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008.

La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 6.4.A.2 "Rischi esclusi" per la materia amministrativa.

b D.Lgs 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare.

La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 6.4.A.2 "Rischi esclusi" per la materia amministrativa.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

6.3 SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato* (che, se diverso dal *Contraente*, corrisponde al soggetto indicato in *polizza* ai fini della presente garanzia) e del suo nucleo familiare.

L'*Assicurazione* opera nei seguenti casi:

- per fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola dell'*azienda agricola*, compreso l'agriturismo;
- in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata.

Le garanzie di cui al punto 6.2.A e 6.2.B "Casi assicurati" valgono inoltre, in favore dei dipendenti del *Contraente*, **regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito dell'attività lavorativa svolta per il *Contraente***.

Nel caso di controversie fra *Assicurati* con la stessa *polizza*, le garanzie vengono prestate **unicamente a favore del *Contraente* (o del diverso soggetto indicato in *polizza*)**.

6.4 RISCHI ESCLUSI

A Le garanzie non sono valide:

- 1 per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- 2 per vertenze in materia fiscale e amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di *assicurazione*;
- 3 per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, *atti di terrorismo*, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- 4 per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori;
- 5 per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 6 per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- 7 per fatti dolosi delle persone assicurate;
- 8 per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- 9 per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;
- 10 per controversie relative alla compravendita e permuta di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- 11 se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA (Resp. Civile Auto), salvo che l'*Assicurato*, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- 12 nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- 13 per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive con veicoli a motore e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- 14 per controversie di natura contrattuale con Reale Mutua e/o ARAG.

B Reale Mutua non assume il pagamento di:

- 1 multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- 2 spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (art. 541 Codice di procedura penale).



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

C L'Assicurato è tenuto a :

- 1** regolarizzare a proprie spese i documenti necessari per la gestione del *sinistro*, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti (giudiziari e non);
- 2** assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

D Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

6.5 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Reale Mutua presta la garanzia per i *sinistri* che siano insorti:

A durante il periodo di validità della *polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrativi;

B trascorsi tre mesi dalla data di effetto della *polizza*, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità dell'*assicurazione* e che siano stati denunciati a Reale Mutua o ad ARAG, nei modi e nei termini di cui al punto 8.22 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale", entro dodici mesi dalla cessazione dell'*assicurazione* stessa.

La garanzia non vale per i *sinistri* insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'*assicurazione* fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modifica fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

6.6 INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del *sinistro* si intende:

A per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

B per tutti gli altri casi: il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per individuare il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data della prima violazione.

6.7 INSORGENZA DEL SINISTRO – "PACCHETTO SICUREZZA"

In parziale deroga al punto 6.6 "Insorgenza del *sinistro*" si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal punto 6.2.G "Casi assicurati – Pacchetto Sicurezza", per insorgenza del *sinistro* si intende:

A il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;

B il momento in cui l'*Assicurato* abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità dell'*assicurazione*.

La garanzia si estende ai *sinistri* conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità dell'*assicurazione* **ed insorti nel termine di dodici mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate al punto 6.2.G.a "Casi assicurati – Pacchetto sicurezza", o loro dimissioni dall'*azienda agricola*.

6.8 VALIDITÀ TERRITORIALE

A Per i casi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale *l'assicurazione* vale per i *sinistri* che insorgono in Europa o negli stati extra-europei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

B In tutti gli altri casi *l'assicurazione* vale per i *sinistri* che insorgono e devono essere trattati in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

6.9 UNICO SINISTRO

Si considerano unico *sinistro*:

- le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di uno o più *Assicurati* e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene tra loro ripartito, a prescindere dal loro numero e dagli oneri sopportati da ciascuno.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative della presente sezione sono operanti solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza*, fatto salvo quanto previsto dal punto 6.4 "Rischi esclusi".

A VITA PRIVATA

Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato* (che, se diverso dal *Contraente*, corrisponde al soggetto indicato in *polizza* ai fini della presente garanzia) e del suo nucleo familiare, per i *sinistri* che si verificano nell'ambito della vita privata extralavorativa.

Le garanzie valgono per:

- 1 sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- 3 sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'*Assicurato* relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;
- 4 sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **semprech  il valore in lite sia superiore a € 250**;
- 5 arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'*Assicurato*.

B LAVORO DIPENDENTE

Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato* (che, se diverso dal *Contraente*, corrisponde al soggetto indicato in *polizza* ai fini della presente garanzia) e del suo nucleo familiare, per i *sinistri* che si verificano nell'ambito del lavoro dipendente.

Le garanzie valgono per:

- 1 sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- 3 sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'*Assicurato* relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;
- 4 sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. In parziale deroga al punto 6.4.A.2 "Rischi esclusi", la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
- 5 arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'*Assicurato*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SEZIONE ASSISTENZA

Le garanzie della presente sezione sono prestate solo se la sezione medesima è espressamente richiamata sul *modulo di polizza*. In caso di *sinistro* verranno applicati i *limiti di indennizzo* indicati nella sezione.

Le garanzie operano esclusivamente per il *fabbricato* di civile abitazione facente parte dell'*azienda agricola* e ubicato all'indirizzo della stessa così come indicato sul *modulo di polizza*.

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di *assistenza* e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. Le prestazioni di *assistenza* e i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e **per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa**, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri



DALL'ESTERO

+39 011 742 55 55

- telefax (dall'Italia e dall'estero): 0039 011 742 55 88
- posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di *polizza*;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

7.1 GARANZIA ASSISTENZA

A INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso il *fabbricato* assicurato per:

- 1 allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, *occlusioni* o guasto di condutture fisse dell'impianto idraulico o termico;
- 2 infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture fisse dell'impianto idraulico verificatesi in un *fabbricato* occupato da una sola famiglia;

la **Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per evento**.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;
- rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler, caldaie e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune.

B INVIO DI UN TERMOIDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento di emergenza di un termoidraulico presso il *fabbricato* assicurato a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la *Centrale Operativa* provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi Sabato, Domenica e festivi**, tenendo a proprio carico i costi **fino alla concorrenza di € 250 per evento**.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti:

- a manutenzione ordinaria;
- ai controlli annuali disposti a norma di legge;
- su impianti sui quali non sia stata effettuata la revisione obbligatoria.

C INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso il *fabbricato* assicurato per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente interni, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno **fino alla concorrenza di € 300 per evento**.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- interruzioni della fornitura dovuti all'ente erogatore;
- guasti o malfunzionamento al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato il *fabbricato* assicurato;
- guasti o malfunzionamenti del contatore.

D INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso il *fabbricato* assicurato perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- furto, consumato o tentato;
- smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande;

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi **fino alla concorrenza di € 300 per evento**. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall'esterno del *fabbricato*.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

- su porte e cancelli che non sono di pertinenza del *fabbricato* assicurato e di proprietà o possesso dell'Assicurato;
- su impianti di sicurezza e allarme.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

E INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso il *fabbricato* assicurato per la rottura di vetri esterni, provocata da:

- incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- allagamento;
- furto tentato o consumato regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza;

che comprometta la sicurezza dei locali del *fabbricato*, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per evento.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

F PERNOTTAMENTO IN ALBERGO

Qualora il *fabbricato* assicurato sia reso inagibile a seguito di *furto* regolarmente denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza, incendio, allagamento, esplosione o scoppio, la *Centrale Operativa* procura all'*Assicurato* che abita nel suddetto *fabbricato* inagibile, e al suo nucleo familiare, il pernottamento in un albergo di categoria non superiore alle 4 stelle, **fino a un massimo di € 500 per evento.**

G RIENTRO ANTICIPATO DA UN VIAGGIO

Qualora il *fabbricato* assicurato sia reso inagibile a seguito di *furto*, incendio, allagamento, esplosione o scoppio, la *Centrale Operativa* procura all'*Assicurato* che abita nel suddetto *fabbricato* inagibile, e al suo nucleo familiare i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe), **fino alla concorrenza di € 500 per evento per rientrare in anticipo presso la residenza qualora essi si trovino in viaggio ad oltre 50 km dal luogo in cui si trova il *fabbricato* assicurato.**

H INVIO DI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA

Qualora, a seguito di *furto*, incendio, allagamento, esplosione o scoppio, oppure a seguito di infortunio causato da uno scippo o da una rapina regolarmente denunciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'*Assicurato* abbia la necessità di riordinare i locali del *fabbricato* assicurato, la *Centrale Operativa* – compatibilmente con le disponibilità locali – provvede a inviare una collaboratrice domestica, tenendo il costo a carico di Reale Mutua **fino a un massimo di 12 ore.**

Tali prestazioni possono essere usufruite dall'*Assicurato* in moduli di 4 o 6 ore cadauna nelle fasce orarie diurne, con cadenza pianificata, per un arco temporale massimo di un mese.

Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo.

I INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un tecnico riparatore di elettrodomestici presso il *fabbricato* assicurato per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore **per i quali sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore, la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare la funzionalità degli elettrodomestici fino alla concorrenza di € 200 per evento.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

L TRASPORTO ELETTRODOMESTICI

Qualora l'*Assicurato* necessiti del trasporto del proprio elettrodomestico (lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore) dal *fabbricato* assicurato presso un centro di assistenza tecnica qualificato, **in quanto non sia stato sufficiente erogare la prestazione di cui al punto I "Invio di un tecnico riparatore**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

di elettrodomestici", la *Centrale Operativa* provvede alla presa, al trasporto e alla riconsegna, presso il medesimo *fabbricato*, dell'elettrodomestico **fino alla concorrenza di € 250 per evento**.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

M RECUPERO DEL VEICOLO

Qualora a seguito dell'erogazione della prestazione di cui al precedente punto G "Rientro anticipato da un viaggio", l'*Assicurato* che abita nel *fabbricato* inagibile e il suo nucleo familiare siano dovuti rientrare immediatamente presso il *fabbricato* assicurato, abbandonando il proprio veicolo **ad oltre 50 Km dal luogo in cui si trova il fabbricato stesso**, la *Centrale Operativa* procura al suddetto *Assicurato*, o ad un altro componente del suo nucleo familiare, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo abbandonato nel luogo in cui è stato interrotto il viaggio, **fino ad un massimo di € 200 per sinistro**.

N PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora il *fabbricato* assicurato sia stato colpito da uno dei seguenti eventi: *furto, incendio, allagamento, esplosione o scoppio*, e l'*Assicurato* che abita nel suddetto *fabbricato* e il suo nucleo familiare abbiano dovuto interrompere il proprio viaggio **ad oltre 50 km dal luogo in cui si trova il fabbricato assicurato**, la *Centrale Operativa* procura all'*Assicurato* stesso e al suo nucleo familiare i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe), **fino alla concorrenza di € 500 per tornare nel luogo dove si è interrotto il viaggio**.

O INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO *BENI ASSICURATI*

Qualora, al verificarsi di *incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio* occorso ai locali del *fabbricato* assicurato, sia necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica del *fabbricato* stesso e/o del *contenuto dell'abitazione*, la *Centrale Operativa*, su richiesta dell'*Assicurato*, provvede ad attivare gli specialisti convenzionati.

La prestazione opera per il recupero tempestivo del *fabbricato* stesso e/o del *contenuto dell'abitazione* coinvolti dal *sinistro* e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo del *contenuto dell'abitazione* durante il periodo di inagibilità dei locali **fino ad un massimo di 30 giorni**.

La prestazione deve essere richiesta alla Centrale Operativa entro 48 ore dal verificarsi dell'evento.

È compresa la riconsegna all'indirizzo del *fabbricato* assicurato dei *beni* succitati oggetto delle operazioni di salvataggio e risanamento al termine dei lavori di ripristino dei locali.

La prestazione opera **fino alla concorrenza di € 1.000 per evento**.

P RECUPERO DATI INFORMATICI

Qualora a seguito di un evento dannoso occorso al *fabbricato* assicurato, indennizzabile ai sensi della sezione *Incendio* e complementari, se operante, **con esclusione dei danni da fenomeno elettrico**, e per il quale è stata fatta regolare denuncia di *sinistro* a Reale Mutua, rimanga danneggiata l'unità di memoria hard disk interno del personal computer di proprietà dell'*Assicurato* e si renda necessario il recupero dei dati informatici in esso contenuti la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati.

La garanzia opera esclusivamente per il personal computer utilizzato dall'Assicurato nell'ambito della sua vita privata e di relazione, intendendosi quindi esclusi i personal computer utilizzati per scopi inerenti l'attività dell'azienda agricola o comunque professionali.

La prestazione opera **fino alla concorrenza di € 350 per evento**.

È compreso il costo per le sole parti di ricambio e componenti danneggiati dell'unità hard disk strettamente necessari per effettuare il recupero dei dati ed il costo di manodopera per il lavoro di recupero dati e di montaggio delle parti sostituite.

La Centrale Operativa è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

7.2 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non presta le garanzie qualora l'evento sia conseguenza diretta o indiretta di:

- A** stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
- B** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;
- C** trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;
- D** atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie della presente sezione.

7.3 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni sono fornite in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE SEZIONI *INCENDIO* E COMPLEMENTARI, *ELETTRONICA* E *FURTO*

8.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA *POLIZZA*

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

8.2 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

A fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e, se operante la Condizione facoltativa U "*Diaria* da interruzione di attività agrituristica" della sezione *Incendio* e complementari, eseguire o permettere che siano attuati tutti quegli interventi che siano ragionevolmente rivolti ad evitare o contenere al minimo ogni interruzione dell'attività agrituristica; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;

B fare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno;

C fare, nei cinque giorni successivi alla denuncia – in caso di *furto*, *estorsione*, atto vandalico, *scippo*, *rapina* (anche dei *clienti*), di *sinistro* presumibilmente doloso oppure qualora ne faccia richiesta Reale Mutua – denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Agenzia oppure alla sede di Reale Mutua;

D conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine della perizia (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

E predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei *beni assicurati* distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, venga data applicazione alla disciplina dell'articolo 1910 del Codice Civile;

F denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Relativamente alla sezione Elettronica è tuttavia consentito al *Contraente* o all'*Assicurato* procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al precedente punto 8.2.B. Prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il *Contraente* o l'*Assicurato* può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

8.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

8.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

A direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle *Parti*,

B fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Salvo quanto previsto dalle singole sezioni, ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

8.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

A indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;

B verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

C verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti dalla *polizza* in caso di *sinistro* svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

D verificare l'esistenza, la qualità e la quantità e il valore dei *beni assicurati* di cui all'ubicazione del rischio indicata nel modulo di *polizza*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti al punto 2.4 "Valore dei beni assicurati";

E procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo;

F relativamente alla Condizione facoltativa U "Diaria da interruzione di attività agrituristica" della sezione *Incendio* e complementari, determinare il numero di giorni consecutivi necessari a riprendere l'attività agrituristica.

I risultati delle operazioni peritali, svolte in contraddittorio tra le *Parti*, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai precedenti punti 8.5.D, 8.5.E e 8.5.F sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori,



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

8.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti ai punti 2.4, 3.2, 4.2, "Valore dei *beni assicurati* – forma di *assicurazione*", la determinazione del danno, è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i seguenti criteri:

A SEZIONE INCENDIO E COMPLEMENTARI

1 per il *fabbricato* / rischio locativo di *fabbricato* ascrivibile alle classi A, B, C, gli *impianti fotovoltaici*, gli *impianti solari termici*: si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto di eventuali recuperi. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n.10 del 28/1/1977 art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

Laddove gli oneri di ricostruzione a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente *polizza* dovessero subire implementazioni in conseguenza di mutate normative costruttive, si terrà conto di tale aspetto nella definizione del danno indennizzabile nella misura del 5% che andrà computato sulle sole componenti strutturali del *fabbricato*;

2 per il *fabbricato* ascrivibile alla classe D si stima il *valore allo stato d'uso*;

3 per il *contenuto dell'abitazione*, per le *macchine agricole*, *macchinari agricoli* e *attrezzature*: si stima il *valore a nuovo*, con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*, dei beni al momento del *sinistro* e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;

4 per i *valori* (eccetto gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle): si stima il *valore nominale*;

5 per gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle, raccolte e collezioni in genere, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria: si stima il *valore commerciale* e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;

6 per il *bestiame*, il *foraggio*, le *scorte*, *prodotti* e *merci* ed i rimanenti *beni assicurati*: si stima il *valore commerciale* al momento del *sinistro* e si deduce il valore dei recuperi. Resta salvo quanto previsto dalla Condizione facoltativa S "Prezzo di vendita (Selling price)" se operante.

7 per i beni mobili fuori uso o in condizioni di inservibilità: si stima il *valore allo stato d'uso*;

Relativamente alla garanzia "2 Vento e grandine su elementi fragili" (con riferimento alle sole lastre in cemento amianto) e alla garanzia "3 Sovraccarico neve" prestate entro la Condizione facoltativa C "Eventi atmosferici", per i *beni assicurati* si stima il *valore allo stato d'uso*.

B SEZIONE ELETTRONICA

Premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto 1, eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al successivo punto 2, si conviene che:

1 in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui;

2 in caso di bene non suscettibile di riparazione, compreso il caso di *furto*, si procede come segue:



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- a nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il *valore a nuovo* del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui convenendo che, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
- b nel caso invece il bene sia stato costruito tra il sesto ed il decimo anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente punto 2.a, si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;**
- c nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.

Quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato.

Qualora non siano soddisfatte le precedenti condizioni, si stima il *valore a nuovo* del *bene assicurato* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.

Reale Mutua ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

C SEZIONE *FURTO*

- 1 Per il *contenuto dell'abitazione*: si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* dei beni distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati al netto di eventuali recuperi;
- 2 per le *macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzature*: si stima il *valore allo stato d'uso*;
- 3 per gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle, raccolte e collezioni in genere, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria: si stima il *valore commerciale* e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;
- 4 per i *valori* (eccetto gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle): si stima il *valore nominale*;
- 5 per il *bestiame, le scorte, prodotti e merci, il foraggio, le granaglie* ed i rimanenti *beni assicurati*: si stima il *valore commerciale*;
- 6 per il *fabbricato* gli *impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici*, si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.

8.7 TITOLI DI CREDITO

(Operante per le sezioni *Incendio* e complementari e *Furto*)

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- Reale Mutua salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- **L'Assicurato deve restituire a Reale Mutua l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

8.8 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(Operante per le sezioni *Incendio* e complementari ed *Elettronica*, a eccezione delle garanzie prestate a *primo rischio assoluto*)



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

A Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di *beni assicurati*, prese ciascuna separatamente, superano di oltre il 10% le *somme* rispettivamente *assicurate*, la *regola proporzionale* viene applicata considerando il rapporto tra le *somme assicurate* incrementate del 10% e il valore effettivo dei *beni assicurati*.

B Qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*, risulti uguale o inferiore a € 15.000 per la sezione *Incendio* e complementari o € 2.000 per la sezione Elettronica, Reale Mutua indennizza tale danno senza l'applicazione del precedente punto A.

8.9 COESISTENZA DI PIÙ *FRANCHIGIE*

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente *beni assicurati* con le diverse sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste dalle singole sezioni, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato ferma restando l'applicazione degli eventuali *scoperti* previsti.

8.10 ANTICIPO SUGLI *INDENNIZZI*

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'indennizzo complessivo computabile a termini di *polizza* sia prevedibile in almeno € 50.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e non prima che venga redatto tra le *Parti* un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

8.11 LIMITE MASSIMO DELL'*INDENNIZZO*

Salvo i casi previsti:

- dall'art. 1914 del Codice Civile;
- dai punti 2.1.C e 2.1.D "Rischio assicurato" della sezione *Incendio* e complementari;
- dal punto 3.1.B "Rischio assicurato" della sezione Elettronica;
- dal punto 4.1.D "Rischio assicurato" della sezione *Furto*,

per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore della *somma assicurata*.

8.12 PAGAMENTO DELL'*INDENNIZZO*

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai punti 2.6.c, 3.4.c, 4.6.c e 4.6.d "Rischi sempre esclusi".

Relativamente alle garanzie di cui alla sezione *Incendio* e complementari, per i *beni assicurati* valutati a *valore a nuovo*, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- a entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'*indennizzo* del danno secondo il *valore allo stato d'uso*;
- b nei casi previsti al punto 8.6.A "Determinazione del danno – sezione *Incendio* e complementari", entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il supplemento d'*indennizzo* per *valore a nuovo*.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

8.13 RECUPERO DEI *BENI ASSICURATI* RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, ***l'Assicurato o il Contraente devono darne avviso a Reale Mutua appena ne hanno avuto notizia.***

I *beni assicurati* recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che *l'Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i *beni* medesimi.

Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, *l'Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei *beni* recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *beni assicurati* recuperati. Sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i *beni assicurati* rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

8.14 RINUNCIA ALLA SURROGA

Reale Mutua rinuncia – **salvo in caso di dolo e purché *l'Assicurato* a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile** – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- A** le persone delle quali *l'Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- B** le società controllanti, controllate e collegate;
- C** i *clienti* e i fornitori;
- D** i soci di Reale Mutua.

8.15 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE *SOMME ASSICURATE* (Operante per la sezione *Furto*)

In caso di *sinistro* le *somme assicurate* con le singole partite di *polizza* ed i relativi *limiti di indennizzo*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del *periodo assicurativo* in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente computabile a termini di *polizza* al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti* senza corrispondente restituzione di *premio*.

Si conviene, però, che sia le *somme assicurate* sia i *limiti di indennizzo* sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari.

L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni *sinistro*, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo *periodo assicurativo*, la *somma assicurata*.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di Reale Mutua di recedere dall'*assicurazione* ai sensi del punto 1.7 "Recesso in caso di *sinistro*".

8.15 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*azienda agricola*, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività agricola* – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

8.17 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile).

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono inoltre segnalare a Reale Mutua qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una responsabilità dell'*Assicurato* anche se non è stata avanzata richiesta di *risarcimento*.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile).

8.18 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito nel *modulo di polizza*, o del *limite di risarcimento*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

8.19 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 8.17 "Denuncia dei *sinistri* e obblighi dell'*Assicurato*".

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti *dell'assicurazione*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

8.20 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE

- A** Se al momento del *sinistro* viene accertato che i valori dei parametri utilizzati per la valutazione e tassazione del rischio (valori di ettari e fatturato) eccedono di oltre il 15% quelli dichiarati e che tale eccedenza comporta un effettivo aumento del *premio* dovuto, Reale Mutua pagherà il danno in proporzione al rapporto tra il *premio* convenuto per la presente sezione maggiorato del predetto 15% e il *premio* che sarebbe stato applicato se si fossero conosciuti i valori effettivamente accertati al momento del *sinistro* dei suddetti parametri.
- B** Il disposto del precedente punto A si applica solo nel caso in cui il *premio* che sarebbe stato applicato se si fossero conosciuti i valori accertati al momento del *sinistro* dei parametri sia superiore al *premio* convenuto maggiorato del 15%.
- C** Inoltre Reale Mutua pagherà il danno nei limiti dei *massimali* ridotti in uguale misura, applicando cioè la medesima proporzione descritta al precedente punto A.

8.21 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia – fermi i *limiti di risarcimento* previsti – opera sino a concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* che resta unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.

Tuttavia il *massimale* sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del *Contraente* e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri *Assicurati*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

LIQUIDAZIONE (GESTIONE) DEI *SINISTRI* PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 L'ARAG SE (in seguito denominata ARAG), con sede in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'*Assicurato* ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i *sinistri* di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.

8.22 DENUNCIA DEL *SINISTRO* E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- A *L'Assicurato*, nel momento in cui si è verificato il *sinistro* o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua o ad ARAG.
- B In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia oppure alla sede di Reale Mutua o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.
- C Contemporaneamente alla denuncia l'*Assicurato* ha il diritto di indicare a Reale Mutua e/o ARAG, anche nel caso di conflitto di interessi con la stessa o con ARAG, un unico Legale iscritto presso il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il *sinistro*.
- D Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, se non sussiste conflitto di interessi con Reale Mutua o con ARAG, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.
- E L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua o ARAG.

8.23 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa deve:

- A dare avviso tempestivo all'Agenzia o alla sede di Reale Mutua o ARAG, in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- B conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

8.24 GESTIONE DEL *SINISTRO*

- A Ricevuta la denuncia del *sinistro*, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia;
- B ove ciò non riesca, **se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale**, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del punto 8.22 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale";
- C la garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**;
- D **L'*Assicurato* non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena la decadenza della garanzia;**
- E **l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti è concordata con ARAG;**
- F ARAG così come Reale Mutua, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti;
- G **in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei *sinistri* tra l'*Assicurato* e Reale Mutua o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'*Assicurato* di adire le vie giudiziarie, a un arbitro che decide secondo equità.**
L'arbitro è designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura;

H qualora l'*Assicurato* intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 come condizione di procedibilità della stessa.

8.25 RECUPERO DI SOMME

A Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

B Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

GESTIONE DEI *SINISTRI* PER LA SEZIONE *ASSISTENZA*

8.26 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e devono fornire ogni informazione richiesta.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non è tenuta a pagare *indennizzi* per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa*, entro 30 giorni dalla data dell'evento:

- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell'evento occorso;
- documentazione attestante l'evento, in originale.

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i *massimali* previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, **quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.**

8.27 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *assistenza* previsto.

8.28 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di *assicurazione*.





**BUONGIORNO
— REALE —
800-320320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongionnoreale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5424/FI INC - Ed. 02/2018



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.